MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nordcom S.p.A.

PARTE SPECIALE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 6

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL DECRETO 7

2.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON TERZE PARTI INDIPENDENTI .....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

2.1.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 7

2.1.2 Standard di controllo specifici 7

2.2 INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI PARTNER PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DI CARATTERE TECNOLOGICO 8

2.2.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 8

2.2.2 Standard di controllo specifici 8

2.3 GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI 10

2.3.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 10

2.3.2 Standard di controllo specifici 10

2.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E/O CON AUTORITÀ DI VIGILANZA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REGOLATE DALLA LEGGE 11

2.4.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 11

2.4.2 Standard di controllo specifici 11

2.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI/ADEMPIMENTI E DI CERTIFICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 12

2.5.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 12

2.5.2 Standard di controllo specifici 12

2.6 GESTIONE DI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA E DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DA INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO 14

2.6.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 14

2.6.2 Standard di controllo specifici 14

2.7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 15

2.7.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 15

2.7.2 Standard di controllo specifici 16

2.8 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI 18

2.8.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 18

2.8.2 Standard di controllo specifici 19

2.9 GESTIONE DELLE CONSULENZE LEGALI 21

2.9.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 21

2.9.2 Standard di controllo specifici 21

2.10 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 23

2.10.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 23

2.10.2 Standard di controllo specifici 23

2.11 GESTIONE DEL SISTEMA PREMIANTE 26

2.11.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 26

2.11.2 Standard di controllo specifici 26

2.12 GESTIONE DEI BENI E UTILITÀ AZIENDALI 28

2.12.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 28

2.12.2 Standard di controllo specifici 28

2.13 GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 29

2.13.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 29

2.13.2 Standard di controllo specifici 30

2.14 GESTIONE DEGLI OMAGGI 31

2.14.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 31

2.14.2 Standard di controllo specifici 31

2.15 GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI/STRAGIUDIZIALI 32

2.15.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 32

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.15.2 Standard di controllo specifici 32
2.16 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOGANALI 34
2.16.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 34
2.16.2 Standard di controllo specifici 34
2.17 REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (COMPRESI PROGETTI DI SVILUPPO) 35
2.17.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 35
2.17.2 Standard di controllo specifici 35
2.18 GESTIONE DEGLI AFFARI SOCIETARI 37
2.18.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 37
2.18.2 Standard di controllo specifici 37
2.19 GESTIONE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, UTILI, RISERVE, OPERAZIONI SUL CAPITALE 38
2.19.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 39
2.19.2 Standard di controllo specifici 39
2.20 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO IL RICORSO A MANODOPERA INDIRETTA (ES. AFFIDAMENTO APPALTI) 40
2.20.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 40
2.20.2 Standard di controllo specifici 40
2.21 NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI VENDITA CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 41
2.21.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 41
2.21.2 Standard di controllo specifici 42
2.22 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 43
2.22.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 44
2.22.2 Standard di controllo specifici 44
2.23 GESTIONE DEI SOFTWARE AZIENDALI 46
2.23.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 46
2.23.2 Standard di controllo specifici 46
2.24 GESTIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE 47
2.24.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 48
2.24.2 Standard di controllo specifici 48
2.25 ESECUZIONE DI CONTRATTI DI VENDITA CON SOGGETTI PUBBLICI IN RELAZIONE AI SERVIZI DI FLEET MANAGEMENT 49
2.25.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 49
2.25.2 Standard di controllo specifici 49
2.26 GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI 50
2.26.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 50
2.26.2 Standard di controllo specifici 51
2.27 GESTIONE DELLE TEMATICHE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 51
2.27.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 52
2.27.2 Standard di controllo specifici 52
2.28 GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE 56
2.28.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 56
2.28.2 Standard di controllo specifici 56
2.29 GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 57
2.29.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 57
2.29.2 Standard di controllo specifici 57
2.30 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 58
2.30.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 58
2.30.2 Standard di controllo specifici 59
2.31 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE 60
2.31.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 60
2.31.2 Standard di controllo specifici 60
2.32 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE E CON IL COLLEGIO SINDACALE 62
2.32.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 62

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.32.2 Standard di controllo specifici 62
2.33 GESTIONE DELLA FISCALITÀ 63
2.33.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 63
2.33.2 Standard di controllo specifici 63
2.34 GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E DEGLI INDENNIZZI 65
2.34.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 65
2.34.2 Standard di controllo specifici 65
2.35 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI 67
2.35.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti 67
2.35.2 Standard di controllo specifici 67

3. I REATI PRESUPPOSTO 69

3.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 69
3.1.1 Le nozioni di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio 69
3.1.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001 71
3.1.3 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.) 73
3.1.4 Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001 76
3.2 I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 78
3.2.1 I delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 78
3.3 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E I REATI TRANSNAZIONALI 83
3.3.1 I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 83
3.3.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001 87
3.3.3 I reati transnazionali: la legge 16 marzo 2006 n. 146 91
3.3.4 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 141/2024 92
3.3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 92
3.3.6 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 93
3.4 I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 93
3.4.1 I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 93
3.5 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 96
3.5.1 I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001 96
3.6 I REATI SOCIETARI 98
3.6.1 I reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 98
3.7 I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 104
3.7.1 I delitti di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-ter, lett. s-bis), del D. Lgs. n. 231/2001 104
3.8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 106
3.8.1 I reati richiamati dall'art. 25-quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001 106
3.9 I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 107
3.9.1 I reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 107
3.10 ABUSI DI MERCATO 111
3.10.1 I delitti di abusi di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001 111
3.11 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 113
3.11.1 Le caratteristiche specifiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza") 113
3.11.2 I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 114
3.11.3 Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 (3) c.p.) 115

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.12 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 116
3.12.1 I reati richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 116
3.13 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 118
3.13.1 I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001 118
3.14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 121
3.14.1 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 121
3.15 I REATI AMBIENTALI 125
3.15.1 I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 125
3.16 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 136
3.16.1 Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le disposizioni contro le immigrazioni clandestine richiamati dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 136
3.16.2 Ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 136
3.17 RAZZISMO E XENOFOBIA 138
3.17.1 I delitti di razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001 138
3.18 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 139
3.18.1 I delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati richiamato dall'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001 139
3.19 I REATI TRIBUTARI 141
3.19.1 I reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 141
3.20 I REATI DI CONTRABBANDO 145
3.20.1 I reati di contrabbando richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 145
3.21 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 154
3.21.1 I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 154
3.21.2 I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25- duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001 156

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Nordcom, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutte le Persone del Gruppo devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello 231;
- Codice Etico e di Comportamento;
- Strumenti normativi interni;
- Sistema delle deleghe e delle procure;
- Organigramma e Ordini di Servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL DECRETO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati espressamente richiamati dal medesimo Decreto.

Alcune delle attività elencate sono gestite dalle strutture aziendali appartenenti ad altre società del Gruppo FNM. Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle strutture competenti della Capogruppo.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231.

2.1 Gestione dei rapporti con terze parti indipendenti

Si tratta dell'attività legata alla selezione e gestione di terze parti indipendenti (es. agenti, agenzie, ecc.), coinvolte nei processi di promozione e vendita dei servizi presso i clienti sia pubblici sia privati, di cui la Società si avvale durante lo svolgimento della propria attività aziendale.

2.1.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati tributari

2.1.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo quanto definito dalla documentazione organizzativa interna. In particolare la Società ha adottato i seguenti principi di controllo:
  - Identificazione della terza parte sulla base di requisiti minimi di affidabilità, onorabilità e attendibilità.
  - Rispetto dei principi di trasparenza e oggettività nella scelta della terza parte.
  - Formalizzazione degli accordi con le terze parti e previsione di clausole standard volte al rispetto dei principi previsti dal D. Lgs. 231/01, dal Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM e dalla Politica Anticorruzione.
  - Formale approvazione da parte del procuratore abilitato del contratto con la terza parte.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di selezione della terza parte ad opera della Struttura con cui collaborerà.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione di selezione della controparte, contratti, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti e all'interno del sistema informativo utilizzato.
- *Segregazione dei compiti:* lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura della Struttura richiedente (es. Direzione Commerciale) che identifica la necessità e la potenziale controparte.
  - **Di controllo,** a cura del Responsabile competente (es. Responsabile Direzione Commerciale)/Legale Rappresentante, che valuta la controparte e verifica il possesso dei requisiti minimi di affidabilità, onorabilità e attendibilità.
  - **Autorizzative**, a cura del Procuratore abilitato che sottoscrive il contratto.
- *Procure e poteri autorizzativi:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la sottoscrizione dei contratti.
- *Codice Etico e di Comportamento:* lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Business Partner / Fornitori / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.2 Individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo di carattere tecnologico

Si tratta dell'attività di individuazione, valutazione tecnico economica e selezione di eventuali partner per lo sviluppo di iniziative di carattere tecnologico volte a garantire un continuo aggiornamento sul fronte tecnico-tecnologico per la progettazione di soluzioni innovative su numerose piattaforme hardware e software, per società o enti terzi operanti nei settori della sanità, delle pubbliche amministrazioni locali e del trasporto.

2.2.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati tributari

2.2.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare
    i) Scelta della forma partecipativa:
      - Criteri di scelta della forma partecipativa.
    ii) Selezione del partner:
      - Definizione dei requisiti minimi di affidabilità, onorabilità e attendibilità del partner.
      - Esecuzione di verifiche in merito al possesso dei requisiti del potenziale partner.
      - Esecuzione di attività di due diligence (economico-finanziaria, legale, ambientale, etc.) sul potenziale partner.
      - Trasparenza nell'individuazione e autorizzazione del partner.
    iii) Stipula del contratto:
      - Formalizzazione degli accordi di associazione con il partner per iscritto con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, comprendenti tra le altre clausole standard volte al rispetto dei principi presenti all'interno del D. Lgs. 231/01 e adesione al Codice Etico e di Comportamento del Gruppo.
      - Divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi di ogni tipo a favore di un partner.
      - Formale definizione e condivisione tra i soci del modello di governance.
- *Rischio controparte:* lo *standard* prevede che, in sede di autorizzazione della transazione, venga accertato che:
  - Siano state effettuate tutte le attività di verifica in capo alla controparte atte ad identificare chiaramente il soggetto con cui si sta perfezionando l'accordo e a rilevare il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza.
  - Tutta la documentazione sottostante il processo in esame e le verifiche di cui al punto precedente sia debitamente archiviata al fine di garantirne la tracciabilità.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
- *Clausole contrattuali*: lo *standard* prevede che i contratti contengano al loro interno:
  - Clausole standard volte al rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 231/01 e delle Leggi anticorruzione.
  - Clausole di adesione al Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direzione Commerciale / Direzione Tecnica, che valutano la possibilità di intraprendere accordi

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

commerciali per i relativi aspetti di competenza.

- Compliance di FNM che effettua le verifiche di carattere reputazionale e normativo.
- Direzione Affari Legali e Generali e, ove richiesto, Legale di FNM, che predispone il contratto.

- **Di controllo e autorizzative**, a seconda dei poteri di rappresentanza, a cura del Procuratore abilitato o del Consiglio di Amministrazione, che valuta e autorizza la partnership.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la stipula di contratti di partnership.
- *Codice Etico e di Comportamento:* lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Business Partner / Fornitori / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.3 Gestione dei rapporti istituzionali

Si tratta delle attività inerenti alla gestione, in maniera continuativa, delle relazioni con enti e istituzioni pubbliche a livello locale e nazionale (es. Regione, Enti locali, etc.) con finalità, a titolo esemplificativo, di promozione.

2.3.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2.3.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. In particolare, sono individuati nell'ambito di NordCom i soggetti preposti alla gestione delle relazioni istituzionali (es. Legale Rappresentante, Responsabile Direzione Commerciale e Tecnica, etc.) con la Pubblica Amministrazione.
- *Modalità di gestione di incontri con autorità/enti pubblici*: lo *standard* prevede che:
  - I soggetti abilitati a svolgere attività con la Pubblica Amministrazione siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
  - Gli incontri siano presenziati, ove possibile, da almeno due rappresentanti di NordCom, o da soggetti appositamente delegati.
- *Tracciabilità* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente tracciate. In particolare, gli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione, se di rilievo, sono tracciati periodicamente dai soggetti individuati, attraverso opportune rendicontazioni periodiche (ad esempio attraverso un prospetto semestrale).
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi/Contrasto alla corruzione/Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno - Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.4 Gestione dei rapporti con le Istituzioni e/o con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Si tratta di tutte le attività legate alla gestione delle relazioni con le principali Autorità di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, etc.) e degli adempimenti correlati (es. predisposizione e invio di dati previsti dalla normativa di riferimento o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza).

2.4.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2.4.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
    i) Monitoraggio degli adempimenti e delle comunicazioni verso l'esterno:
      - Monitoraggio della normativa di riferimento;

    ii) Predisposizione ed invio della reportistica:
      - Autorizzazione documentazione da inviare all'Autorità di Vigilanza.

    iii) Gestione delle visite ispettive
- *Modalità di gestione di incontri con Autorità/enti pubblici*: lo standard richiede che:
  - I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti della Società che possono svolgere tale attività, o da soggetti da questi incaricati tramite apposita delega scritta.
  - Eventuali incontri siano presenziati, ove possibile, da almeno due rappresentanti di NordCom, o da soggetti appositamente delegati.
- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo standard richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione da inviare all'Autorità di Vigilanza) è archiviata presso la Struttura competente.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Segregazione dei compiti:* lo standard richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura della Struttura competente che effettua il monitoraggio della normativa di riferimento e predispone le comunicazioni / report / documentazione da trasmettere all'Autorità competente.
  - **Di controllo**, a cura del Responsabile competente che verifica le informazioni presenti nelle comunicazioni e nei report da trasmettere alle Autorità di Vigilanza.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato della Società.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo standard prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'autorizzazione all'invio della documentazione all'Autorità competente e conferite specifiche procure per sottoscrivere le comunicazioni.
- *Codice Etico e di Comportamento:* lo standard richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi/Contrasto alla corruzione/Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno - Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.5 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati per l'ottenimento di autorizzazioni/adempimenti e di certificazioni per l'esercizio delle attività aziendali

Si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con Enti pubblici/privati (enti certificatori) in relazione alla richiesta di autorizzazioni, adempimenti, certificazioni (es. certificazione ISO 9001, ISO 27001).

2.5.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari

2.5.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare
    i) Predisposizione della documentazione:
    - Veridicità, correttezza, accuratezza e aggiornamento della documentazione predisposta per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni / adempimenti / certificazioni.

    ii) Verifica, autorizzazione e invio della richiesta:
    - Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della documentazione predisposta per l'ottenimento di autorizzazioni / adempimenti / certificazioni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

iii) Accertamento dell'Ente ispettivo (ove necessario)

iv) Ottenimento e mantenimento della certificazione / autorizzazione

- Divieto di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione / Certificatore esterno in merito al rilascio e alla gestione di autorizzazioni / adempimenti / certificazioni.
- Gestione delle eventuali criticità riscontrate da parte dell'Ente ispettivo.

- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Modalità di gestione di incontri con enti pubblici / Ente Certificatore*: lo *standard* richiede che:
  - I rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti esclusivamente dai soggetti della Società che possono svolgere tale attività, o da soggetti da questi incaricati tramite apposita delega scritta.
  - Eventuali incontri siano presenziati, ove possibile, da almeno due rappresentanti di NordCom, o da soggetti appositamente delegati.
  - Siano tempestivamente segnalate al superiore gerarchico le eventuali criticità emerse nei rapporti intrattenuti.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione per la richiesta di autorizzazioni/certificazioni) è archiviata presso la Struttura competente a seconda della materia (es. Gestione Qualità e Sicurezza Informazioni, Area Sistemi e Infrastrutture, etc.).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura della Struttura competente, che predispone la documentazione propedeutica all'ottenimento della certificazione / autorizzazione.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile competente, che verifica la documentazione da trasmettere.
    - Responsabile Qualità, che effettua gli audit periodici richiesti dalla certificazione.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per sottoscrivere la documentazione inerente le autorizzazioni / adempimenti e le certificazioni.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno - Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.6 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione o da incaricati di pubblico servizio

Si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. relative ad amministrazione e fisco, lavoro e previdenza sociale, sicurezza e ambiente, etc.) presso la Società, e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati da esponenti della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, etc.).

2.6.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati tributari
- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando

2.6.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Primo contatto con l'Ente ispettivo.

  - Formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione.

  ii) Gestione della visita ispettiva:

  - Gestione degli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione.
  - Verifica della documentazione consegnata all'Ente Ispettivo.

  iii) Sottoscrizione del verbale e chiusura della visita ispettiva

  - Sottoscrizione esiti verifica ispettiva.
- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Modalità di gestione di incontri con Autorità/enti pubblici*: lo *standard* richiede che:
  - I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti della Società che possono svolgere tale attività, o da soggetti da questi incaricati tramite apposita delega scritta.
  - Eventuali incontri siano presenziati, ove possibile, da almeno due rappresentanti di Nordcom, o da soggetti appositamente delegati.
- *Registrazione delle visite*: lo *standard* richiede la predisposizione e l'aggiornamento, da parte del Responsabile competente, di apposita documentazione indicante per ciascuna verifica: (i) oggetto; (ii) organo ispettivo (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INAIL, etc.); (iii) periodo di

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

riferimento; (iv) elenco della documentazione richiesta e consegnata; (v) elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile; (vi) eventuali rilievi / sanzioni / prescrizioni.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate. In particolare, la documentazione a supporto del processo in esame (es. documentazione presentata agli ispettori, verbale delle visite predisposto dagli ispettori, etc.) è archiviata presso la Struttura interessata alla visita.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Funzioni coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Reception che effettua l'identificazione degli ispettori.
    - Struttura interessata alla visita che affianca e supporta gli ispettori con la collaborazione della Direzione Affari Legali e Generali se ritenuta necessaria dal Responsabile della struttura interessata;
    - Strutture aziendali che elaborano, raccolgono e trasmettono la documentazione richiesta alle Funzioni aziendali che gestiscono la visita.
  - **Di controllo**, a cura del Responsabile della Direzione interessata alla visita.
  - **Autorizzative**, a cura del soggetto dotato di idonei poteri di firma che sottoscrive il verbale di ispezione.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la rappresentanza della Società nei rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi/Contrasto alla corruzione/Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno - Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.7 Gestione dei flussi finanziari

Si tratta delle attività: i) verso gli istituti di credito (apertura e gestione dei conti correnti, provvista dei fondi necessari e gestione della liquidità); ii) di gestione dei flussi monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere impegni di varia natura, flussi ordinari (acquisti di beni e servizi, oneri fiscali e previdenziali) e flussi straordinari (operazioni di finanziamento, operazioni sui derivati); iii) di gestione dei flussi in entrata; iv) di gestione della piccola cassa; v) gestione delle anagrafiche (clienti e fornitori).

2.7.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati tributari

2.7.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany con FNM, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

i) Gestione dei conti correnti.

- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure, delle operazioni di apertura, gestione e chiusura dei conti correnti.
- Utilizzo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla normativa vigente.

ii) Cash pooling

iii) Gestione fatture passive e predisposizione dei pagamenti:

- Gestione e aggiornamento costante dell'anagrafica fornitori.
- Approvazione delle disposizioni di pagamento.
- Three way match

iv) Emissione proposte di pagamento ovvero ordinativi di pagamento:

v) Presenza di una causale espressa, documentabilità e registrazione, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile, di tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie.

vi) Divieto *di* effettuare pagamenti su conti cifrati.

- Divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che per tipologie minime di spesa.
- Separazione dei compiti tra la Struttura che inserisce le coordinate bancarie in anagrafica e chi esegue i pagamenti.

vii) Autorizzazione dei pagamenti.

viii) Gestione della fatturazione attiva e degli incassi:

- Gestione e aggiornamento costante dell'anagrafica clienti.
- Emissione delle fatture attive.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Divieto di ricevere pagamenti da conti cifrati.
- Monitoraggio degli incassi accreditati dagli istituti bancari.

ix) *Registrazione* contabile dell'incasso.

x) *Riconciliazioni bancarie.*

xi) *Gestione piccola* cassa:

- Definizione delle tipologie di pagamento eseguibili per cassa.
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure, dell'erogazione dei rimborsi, anticipi.
- Formale nomina di un responsabile della piccola cassa.
- Formale definizione delle tipologie di pagamento eseguibili per cassa.
- Formalizzazione delle richieste di denaro dal soggetto che ha sostenuto la spesa.
- Verifiche sulla corrispondenza tra saldo fisico della giacenza di cassa e giustificativi.

xii) *Gestione delle carte di credito aziendali*:

- Verifica ammissibilità e congruenza delle spese sostenute con carta di credito.
- Verifica della riconciliazione tra estratto conto, prospetto di riepilogo e documentazione giustificativa.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. richieste di apertura/modifiche delle anagrafiche fornitori e clienti, offerte commerciali, contratti/ordini, fatture, documentazione giustificativa pagamenti, prospetti di riconciliazione, ordinativi di pagamento, documenti giustificativi dei movimenti di cassa, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti (es. Integrazione Partecipate di NordCom, Contabilità e Fiscalità di FNM e all'interno del sistema informativo.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Tesoreria di FNM S.p.A., che gestisce i conti correnti bancari.
    - Fiscalità di FNM, che gestisce l'anagrafica fornitori.
    - Contabilità Sezionale di FNM, che gestisce l'anagrafica clienti.
    - Contabilità Sezionale di FNM, Contabilità Generale e Integrazione Partecipate di FNM che, a seconda delle proprie competenze, emettono le fatture attive, registrano le fatture passive e predispongono le proposte di pagamento .
    - Tesoreria di FNM, che predispone i bonifici, effettua le riconciliazioni bancarie, gestisce la cassa centrale ed effettua i rimborsi tramite cassa; Integrazione Partecipate di FNM, che trasmette periodicamente a Contabilità Generale di FNM S.p.A. le indicazioni circa i fornitori da pagare.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Integrazione Partecipate di FNM, che verifica la coerenza dell'OdA con la fattura.
    - Responsabile Controllo di Gestione, che appone il visto sulla fattura per confermare la chiusura del processo.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Struttura richiedente certifica avvenuta prestazione
- Integrazione Partecipate di FNM, che verifica le fatture attive e le fatture da mandare in pagamento.
- Responsabile Consolidato, Contabilità e Compliance 262 di FNM, che controlla le proposte di pagamento prima di mandarle alla firma dei procuratori.
- Tesoreria di FNM, che controlla che le proposte di pagamento siano correttamente autorizzate prima di procedere ai pagamenti.
- Controllo di Gestione, che gestisce e monitora la piccola cassa e le spese effettuate tramite carte di credito, con il supporto delle Strutture competenti di FNM.
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di FNM effettua una quadratura mensile degli estratti conto.
- Il Controllo di Gestione firma tutti gli estratti conto per verifica inerenza della spesa rispetto alla gestione.

- **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato che approva le disposizioni di pagamento.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono state conferite specifiche procure per sottoscrivere le disposizioni di pagamento.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità / Registrazioni contabili / Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Rapporti con istituti di credito e controparti finanziarie", "Rapporti con l'esterno – Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.8 Gestione degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori

Si tratta delle attività di selezione, valutazione, qualifica, gestione e monitoraggio dei fornitori di beni e servizi (incluse le prestazioni professionali).

2.8.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Delitti contro la personalità individuale
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando
- Reati tributari
- Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2.8.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo sia regolamentato all'interno di documentazione normativa/organizzativa interna che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Definizione e approvazione del piano di fabbisogno di acquisto:

  - Formale definizione e approvazione del piano dei fabbisogni della Società.

  ii) Manifestazioni fabbisogno.

  - Formalizzazione della Richiesta di Acquisto.
  - Livelli approvativi specifici per l'approvazione della Richiesta di Acquisto.

  iii) Selezione e valutazione del fornitore:

  - Richiesta, ove possibile, di una pluralità di preventivi a fornitori.
  - Verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali-economici e organizzativi in capo al fornitore a garanzia degli standard qualitativi necessari (in caso di forniture rilevanti per il core-business aziendale).

  iv) Predisposizione e stipula del contratto / ordine d'acquisto:

  - Utilizzo di standard contrattuali appositamente formalizzati.
  - Presenza di clausole 231/Anticorruzione all'interno dei contratti.
  - Formale autorizzazione di contratti / ordini di acquisto.

  v) Conferma ricezione merce / avvenuta prestazione lavori / servizi:

  - Verifiche su beni ricevuti / servizi prestati.
  - Formale attestazione a sistema di avvenuta ricezione del bene/servizio, propedeutica all'emissione del benestare al pagamento
- *Clausole contrattuali*: lo *standard* concerne:
  - per i contratti/ordini a soggetti che operino in aree qualificate come sensibili la previsione di una specifica clausola ai sensi della quale: i) la controparte dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/01, il Codice Etico e di Comportamento e il Modello 231 di NordCom e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi presenti; ii) la controparte dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale della volontà di quest'ultima di sottoscrivere l'accordo; iii) l'inosservanza da parte del fornitore di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente accordo e legittima NordCom a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato; iv) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" così come definite nella Politica.

- per i contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza e che prevedano riferimento al d.lgs. 231/2001 e alle Leggi Anticorruzione;
- presenza di clausole che prevedano la manleva per la Società in caso di violazioni di diritti di terzi, commesse dai fornitori stessi, riguardanti la realizzazione dei prodotti.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. richiesta di acquisto, richiesta di offerta, documentazione circa la comparazione dell'offerta del fornitore, contratti / ordini di acquisto, ddt, entrata merci, fattura, etc.) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata presso le Strutture competenti di NordCom (es. Integrazione Partecipate, Controllo di Gestione, Affari Legali e Generali), le Strutture Competenti di FNM (es. Contabilità) e all'interno del sistema informativo utilizzato (SAP).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Controllo di Gestione, che provvede alla definizione del piano dei fabbisogni della Società.
    - Struttura richiedente, che emette la richiesta di acquisto e certifica l'avvenuta corretta prestazione firmando la fattura.
    - Integrazione Partecipate di FNM, che registra l'entrata merce.
    - Contabilità Sezionale di FNM, che registra la fattura e predispone le proposte di pagamento.
  - **Di controllo**, a cura di:
    - Controllo di Gestione, che rilascia l'RdA previa verifica di coerenza con il budget.
    - Direzione Affari Legali Generali e buyer, di concerto con la Struttura richiedente, che valutano le offerte ricevute.
    - Integrazioni Partecipate di FNM, che verifica la coerenza dell'OdA con la fattura.
    - Responsabile Controllo di Gestione, che appone il visto sulla fattura per confermare la chiusura del processo.
    - Integrazione Partecipate di FNM, che verifica l'entrata merce a sistema e la relativa documentazione di supporto (contratto, OdA, ddt).
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - CdA, che verifica e approva il piano di fabbisogni della Società riflesso nel budget
    - Procuratore abilitato, che sottoscrive gli ordini di acquisto/contratti.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'approvazione della richiesta di acquisto e sono conferite specifiche procure per acquistare beni, servizi e lavori e per il compimento di tutti gli atti connessi e strumentali a tali poteri.

- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi/Contrasto alla corruzione/Dichiarazione di contrasto alla corruzione/Conflitti di interesse/Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità/Registrazioni contabili/Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regalie e altre forme di benefici/Donazioni e attività di sponsorizzazioni /Fornitori /Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.9 Gestione delle consulenze legali

Si tratta delle attività relative a: i) affidamento di incarichi di consulenza legale rese da terzi per professionalità non presenti in Società o ad integrazione delle professionalità esistenti; ii) gestione dell'incarico in termini di controllo della prestazione ricevuta.

2.9.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati tributari

2.9.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany con FNM, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

    i) Manifestazione del fabbisogno della consulenza legale:

    - Formale definizione e approvazione del piano dei fabbisogni della Società

    ii) Selezione e valutazione del professionista:

    - Verifica del possesso dei requisiti da parte del professionista.

    iii) Predisposizione e stipula del contratto / ordine d'acquisto:

    - Uso di standard contrattuali appositamente formalizzati.
    - Presenza di clausole 231 e anticorruzione all'interno dei contratti.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Formale autorizzazione di contratti.

iv) Conferma e valutazione della prestazione ricevuta:

- Formale attestazione e valutazione della prestazione ricevuta, propedeutica all'emissione del benestare al pagamento.

- *Clausole contrattuali*: lo *standard* concerne:
  - per i contratti/ordini a soggetti che operano in aree qualificate come sensibili la previsione di una specifica clausola ai sensi della quale: i) la controparte dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/01, il Codice Etico e di Comportamento e il Modello 231 di NordCom e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi presenti; ii) la controparte dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale della volontà di quest'ultima di sottoscrivere l'accordo; iii) l'inosservanza da parte del fornitore di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente accordo e legittima NordCom a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato; iv) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" così come definite nella Politica.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. disciplinare di incarico/contratto, fattura pro-forma) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata presso la Struttura competente (es. Direzione Affari Legali e Generali o Direzione Affari Legali e Regolatori di FNM) e all'interno del sistema informativo utilizzato.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Strutture richiedenti, che manifestano l'esigenza di ricevere una consulenza legale
    - Direzione Affari Legali e Generali, che predispone il contratto ed effettua una valutazione sulla prestazione ricevuta.
    - Contabilità Sezionale di FNM, che predispone le proposte di pagamento
  - **Di controllo**, a cura di:
    - Compliance di FNM, che effettua le verifiche di competenza sui professionisti;
    - Contabilità Sezionale di FNM, che verifica la relativa documentazione di supporto ai fini della fatturazione (es. contratto, OdA, report lavori, fattura pro-forma).
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Procuratore abilitato, che sottoscrive il contratto.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per la stipula di contratti di

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

consulenza / prestazioni professionali e per il compimento di tutti gli atti connessi e strumentali a tali poteri.

- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione /Conflitti di interesse / Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità / Registrazioni contabili / Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regalie e altre forme di benefici / Donazioni e attività di sponsorizzazioni / Fornitori / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.10 Assunzione e gestione del personale

Si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali (impiegati, quadri e dirigenti) e delle attività di gestione del personale nell'ambito dell'attività lavorativa.

2.10.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati tributari

2.10.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

i) Definizione e approvazione del budget del personale:

- Verifica e approvazione del budget relativo al personale, contenente le caratteristiche relative alle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste.

ii) Richieste di inserimento personale e ricerca dei candidati:

- Formale approvazione della richiesta di assunzione.

iii) Selezione dei candidati:

- Formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati.

iv) Assunzione del candidato:

- Rilascio della dichiarazione rilasciata dai candidati su inesistenza di carichi pendenti e veridicità dei titoli di studio.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- La gestione delle attività amministrative relative al processo di assunzione del personale viene svolta con il supporto delle strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area risorse umane e organizzazione. In particolare tale contratto prevede responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. cv, scheda di valutazione candidato, lettera di impegno, contratto di assunzione, etc.) è archiviata presso Risorse Umane o presso la competente struttura di FNM.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Struttura Richiedente, che effettua la richiesta di assunzione;
    - Responsabile Risorse Umane, che predispone la bozza del budget, con il supporto delle diverse strutture
    - Struttura aziendale, che predispone il job profile e segue l'intero iter di assunzione;
    - Responsabile competente di FNM S.p.A., che si occupa dell'espletamento delle pratiche per l'assunzione.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile Risorse Umane, Responsabile richiedente e Legale Rappresentante, che valutano e identificano il candidato da assumere.
    - Controllo di Gestione, che verifica la sostenibilità economica dell'assunzione.
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Consiglio di Amministrazione, che approva ad inizio anno il budget del personale;
    - Legale Rappresentante, che approva la richiesta di assunzione;
    - Legale Rappresentante/Procuratore, che sottoscrive la lettera di assunzione/contratto.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferiti specifici poteri a soggetti qualificati per sottoscrivere le lettere di assunzione / contratti.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Centralità della persona / Contrasto ai delitti di sfruttamento del lavoro minorile, di criminalità organizzata e di terrorismo"; "Rapporti con il personale – Valorizzazione delle risorse umane / Assunzione del personale e remunerazione / Molestie sul luogo di lavoro*".

<u>Ulteriori standard di controllo specifici 231 relativi ai reati tributari</u>

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
    i) Assunzione del candidato e apertura dell'anagrafica dipendente:
      - Sottoscrizione del contratto di assunzione da parte del procuratore abilitato.
      - Apertura dell'anagrafica del dipendente.

    ii) Rilevazione delle presenze ed elaborazione dei dati.

    iii) Predisposizione dei cedolini.

    iv) Pagamento degli stipendi.
- La gestione delle attività amministrative relative al processo di assunzione del personale viene svolta con il supporto delle strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area risorse umane e organizzazione. In particolare, tale contratto prevede responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ai sensi del Decreto da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratto di assunzione, riepilogativo dei dati delle presenze, eventuali giustificativi di assenza, cedolini, etc.) è archiviata presso la Direzione Risorse Umane e Welfare di FNM.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Presenze e Amministrazione di FNM, che cura la creazione delle anagrafiche dei dipendenti.
    - Relazioni Sindacali e Retribuzioni di FNM, che, per il tramite dell'applicativo SAP, si occupa della predisposizione dei cedolini.
    - Tesoreria di FNM, che cura il pagamento degli stipendi.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Presenze e Amministrazione di FNM, che si occupa di effettuare i controlli sui dati ricevuti nel riepilogativo delle presenze.
    - Fiscalità di FNM, che supporta, ove necessario, Gestione Personale e Normative del Lavoro di FNM per gli aspetti fiscali.
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Procuratore abilitato, che sottoscrive la lettera di assunzione/contratto.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

l'attività sensibile in oggetto, sono conferiti specifici poteri a soggetti qualificati per sottoscrivere le lettere di assunzione / contratti.

- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Centralità della persona / Contrasto ai delitti di sfruttamento del lavoro minorile, di criminalità organizzata e di terrorismo"; "Rapporti con il personale – Valorizzazione delle risorse umane / Assunzione del personale e remunerazione / Molestie sul luogo di lavoro*".

2.11 Gestione del sistema premiante

Si tratta delle attività inerenti alla definizione del sistema premiante riconosciuto ai dipendenti della Società, in termini di salary review e premi di risultato riconosciuti in base ai risultati della Società e dei singoli beneficiari.

2.11.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati tributari

2.11.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

    i) Definizione Salary Review:

    - Trasparenza e criteri di valutazione per la salary review.

    ii) Avvio del processo di valutazione degli obiettivi assegnati:

    - Trasparenza nella definizione degli obiettivi.
    - Verifica di sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione dei premi.

    iii) Assegnazione dei premi:

    - Valutazione delle performance raggiunte da ciascun dipendente e attribuzione di un ranking di sintesi.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. scheda di valutazione del candidato, ranking delle risorse, lettera di comunicazione del bonus, etc.) è archiviata presso Risorse Umane.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Legale Rappresentante e Controllo di Gestione relativamente all'ambito di propria competenza, che definiscono le soglie di accesso aziendali agli eventuali premi.
    - Responsabile di Direzione, che definisce e assegna alle proprie risorse specifici obiettivi di performance.
    - Risorse Umane, che predispone le lettere di comunicazione connesse.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile di Direzione, che unitamente al Responsabile Risorse Umane e al Responsabile Controllo di Gestione valutano il raggiungimento degli obiettivi da parte delle proprie risorse.
    - Legale Rappresentante, che unitamente al Responsabile Risorse Umane e al Responsabile Controllo di Gestione valutano il raggiungimento degli obiettivi dei suoi diretti riporti.
    - Responsabile Risorse Umane, che supervisiona l'intero processo relativo alla gestione del sistema premiante.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato che sottoscrive le lettere di comunicazione.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'approvazione della promozione e dei premi e conferite specifiche procure per l'assunzione di decisioni in merito all'organizzazione e al funzionamento aziendale.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Centralità della persona"; "Rapporti con il personale – Valorizzazione delle risorse umane / Assunzione del personale e remunerazione*".

<u>Ulteriori standard di controllo specifici 231 relativi ai reati tributari</u>

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

    i) Autorizzazione erogazione premio.

    ii) Trattamento fiscale del premio:
    - Gestione del trattamento fiscale del premio in cedolino, che viene curato dal Gestione del Personale e Normative del lavoro di FNM.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.12 Gestione dei beni e utilità aziendali

Si tratta delle attività relative alla gestione dei beni aziendali (es. computer, telefonini, auto aziendali, carta carburante, etc.) con particolare focus sulle modalità di assegnazione e monitoraggio degli stessi ai dipendenti.

2.12.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati societari
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati tributari

2.12.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

    i) Assegnazione dei beni aziendali:

    - Definizione delle modalità di assegnazione del bene sulla base del ruolo aziendale del beneficiario.
    - Formalizzazione da parte del Responsabile competente della richiesta di avvio per l'assegnazione del bene.
    - Autorizzazione interna per la concessione del bene.
    - Definizione di cause di revoca del bene assegnato in caso di violazione del regolamento durante il loro uso.

    ii) Monitoraggio beni aziendali concessi:

    - Monitoraggio del corretto utilizzo dei beni aziendali da parte delle Strutture preposte.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. lettere di assegnazione, pre-ordine di acquisto, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti (es. Risorse Umane, Sistemi Informativi).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direzione Affari Legali e Generali, che gestisce il processo di acquisto o noleggio delle auto aziendali.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

  - Responsabile Sistemi Informativi, che gestisce l'acquisto e la consegna dei dispositivi informatici.
- **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
  - Direzione Affari Legali e Generali e Assistente di Direzione, che monitora il corretto utilizzo delle auto aziendali.
  - Responsabile Sistemi Informativi, che svolge i controlli sul corretto utilizzo dei dispositivi informatici.
- **Autorizzative**, a cura di Risorse Umane, o in caso di beni particolari a cura del Legale Rappresentante, che autorizza l'assegnazione dei beni al momento dell'assunzione.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'autorizzazione all'assegnazione dei beni aziendali e conferite specifiche procure per sottoscrivere degli ordini di acquisto.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione"; "Rapporti con il personale – Attrezzature e strutture aziendali"; "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Donazioni e attività di sponsorizzazione / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

Ulteriori standard di controllo specifici 231 relativi ai reati tributari

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
    i) Monitoraggio dei fringe benefit concessi.
    ii) Trattamento fiscale dei fringe benefit:
      - Gestione del trattamento fiscale dei fringe benefit in cedolino, che viene curato da Gestione del Personale e Normative del lavoro di FNM.

2.13 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza

Si tratta delle attività relative alla gestione dei rimborsi spese sostenute dai dipendenti nell'ambito dell'attività lavorativa e alla gestione delle spese di rappresentanza (es. pranzi, cene, etc.) sostenute dal personale della Società connesse ad attività finalizzate a mantenere e accrescere il prestigio istituzionale dell'azienda.

2.13.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati tributari

2.13.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Predisposizione note spese:

    - Formale definizione delle tipologie di spesa rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spesa e delle relative modalità di rendicontazione.
    - Formale elaborazione della richiesta di rimborso per le spese di rappresentanza.

  ii) Controllo, approvazione e liquidazione della spesa:

    - Esecuzione delle verifiche circa: i) la completezza dei giustificativi di spesa sostenuti e l'inerenza degli stessi alle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte; ii) il rispetto dei limiti indicati dalla documentazione organizzativa aziendale.
    - Formale autorizzazione al rimborso.
- La gestione delle spese di rappresentanza viene svolta anche con il supporto delle Strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area risorse umane e organizzazione. In particolare tale contratto prevede responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. note spese, giustificativi, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti di FNM.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività
  - **Esecutive**, a cura dei dipendenti e Amministratori, che predispongono la nota spese.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile competente, che analizza la spesa.
    - Integrazione Partecipate e Contabilità Generale di FNM, che verificano l'inerenza e la correttezza della spesa e la corrispondenza tra la spesa e i giustificativi.
  - **Autorizzative**, a cura del Responsabile competente/Presidente/membro del CdA, che autorizza il rimborso della spesa.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Procure* e *poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'approvazione delle note spese e conferite specifiche procure per sottoscrivere gli ordinativi di pagamento.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione"; "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regalie e altre forme di benefici / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.14 Gestione degli omaggi

Si tratta delle attività relative alla richiesta e autorizzazione di omaggi a clienti e soggetti terzi con l'obiettivo di promuovere l'attività commerciale dell'azienda.

2.14.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati di razzismo e xenofobia
- Reati tributari

2.14.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo quanto definito dalla documentazione organizzativa interna. Nell'ambito del processo devono essere definiti ruoli, responsabilità delle Strutture e dei soggetti coinvolti e attività di controllo al fine di garantire che:
  - La realizzazione di atti di cortesia commerciale solo per importi di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.
  - La realizzazione di regali e omaggi solo se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali.
  - Divieto di erogare qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o ai loro familiari che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre a assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Sono ammessi atti di cortesia di modico valore nel rispetto delle regole dell'ente a cui il funzionario appartiene.
  - Nei casi in cui sia prassi effettuare regali, divieto per i destinatari di adottare comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento in qualunque fase del processo
  - L'elaborazione di formale richiesta di autorizzazione preventiva sulla possibilità di effettuare l'omaggio.
  - La formale autorizzazione all'acquisto dell'omaggio da parte del procuratore abilitato.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. richiesta di omaggio, autorizzazione richiesta, registro omaggi, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direzione Comunicazioni, Relazioni Esterne, CSR e Sostenibilità che predispone la richiesta di acquisto.
    - Buyer e Direzione Affari Legali e Generali, che provvede all'acquisto dell'omaggio.
  - **Di controllo**, a cura del Responsabile della Struttura richiedente che autorizza la richiesta.
  - **Autorizzative**, a cura del Presidente, che approva la richiesta di omaggio.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'autorizzazione alle richieste di omaggio e conferite specifiche procure per sottoscrivere gli ordini di acquisto.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione"; "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regalie e altre forme di benefici / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.15 Gestione dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali

Si tratta delle attività relative alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (sia attivi che passivi) e alla gestione dei rapporti con i soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari.

2.15.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

2.15.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Pre-contenzioso:
    - Utilizzo di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle contestazioni ricevute/formulate nei confronti di terzi.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Analisi e valutazione della strategia di gestione del contenzioso.

ii) Conferimento dell'incarico:

- Definizione delle modalità e dei criteri per la ricerca e selezione del legale esterno.
- Predisposizione e autorizzazione della lettera di incarico e della procura alle liti per la rappresentanza in giudizio.

iii) Gestione del contenzioso:

- Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso.
- Correttezza, completezza e accuratezza della documentazione trasmessa all'Autorità Giudiziaria.

iv) Controllo della prestazione (in caso di affidamento dell'incarico a un legale esterno)

- Analisi prestazione e valutazione congruità parcella.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. atto giudiziale, nomina eventuale legale esterno, documentazione ufficiale prodotta / ricevuta durante la gestione del contenzioso, etc.) è archiviata presso la Direzione Affari Legali e Generali o presso la Direzione Affari Legali e Regolatori di FNM.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività;
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Struttura interessata al contenzioso che fornisce supporto nella predisposizione della documentazione.
    - Legale esterno o referente interno per la gestione della pratica che gestisce il contenzioso.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direttore Affari Legali e Generali e Legale Rappresentante, che definiscono la strategia processuale.
    - Direttore Affari Legali e Generali, in accordo con Legale di FNM, che valuta e individua il legale esterno a cui affidare la pratica, monitora lo stato di avanzamento della pratica e l'operato del professionista esterno.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato / Legale Rappresentante che conferisce l'incarico al legale esterno e sottoscrive gli atti della Società prodotti durante il contenzioso da presentare all'Amministrazione Giudiziaria.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per rappresentare la Società e firmare gli atti da presentare all'Amministrazione Giudiziaria.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione"; "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regalie e altre forme di benefici / Donazioni e attività di sponsorizzazione / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.16 Gestione degli adempimenti doganali

Si tratta delle attività doganali relative ad operazioni di import (ad esempio per l'acquisto di computer). La Società si avvale del supporto delle Strutture competenti di FNM, di Consulenti doganali esterni e dello spedizioniere per la gestione degli adempimenti doganali.

2.16.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando

2.16.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. In particolare, sono individuati nell'ambito di NordCom i soggetti preposti a curare i rapporti con l'Agenzia delle Dogane. Tali attività afferiscono lo svolgimento degli adempimenti doganali e la gestione delle eventuali verifiche, ispezioni o controlli.
- *Modalità di gestione dei rapporti con Autorità Doganali*: lo *standard* richiede che:
  - I soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con l'Agenzia delle Dogane siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.
- Codice *Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Principi generali – Rispetto delle leggi", "Contrasto alla corruzione", "Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Fornitori / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite".*

Ulteriori standard di controllo specifici 231 relativi ai delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo sia regolamentato all'interno di documentazione normativa/organizzativa interna che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare
    i) Conferimento del mandato allo spedizioniere:
      - Conferimento del mandato allo spedizioniere per l'espletamento delle pratiche doganali.
    ii) Sdoganamento della merce e adempimento delle pratiche doganali:
      - Adempimento delle pratiche doganali.
      - Controllo di correttezza sugli adempimenti doganali.
    iii) Archiviazione della documentazione.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. bolletta doganale,

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

documento di trasporto) sottostante il processo sensibile in esame è archiviata presso la Funzione Contabilità Generale di FNM e all'interno del sistema informativo utilizzato.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Procuratore abilitato, che conferisce il mandato allo spedizioniere per l'espletamento delle pratiche doganali.
    - Spedizioniere, il quale cura lo sdoganamento della merce e le pratiche doganali
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Fiscalità di FNM, Contabilità di FNM e Consulente doganale, che si occupano del controllo di correttezza degli adempimenti doganali
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Procuratore abilitato, che firma la documentazione doganale
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali – Rispetto delle leggi", "Contrasto alla corruzione", "Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Fornitori / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.17 Realizzazione di investimenti (compresi progetti di sviluppo)

Si tratta delle modalità attraverso cui la Società realizza attività di investimento sia in Italia sia all'estero (es. sviluppo software, hardware, etc.).

2.17.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando
- Reati tributari

2.17.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Apertura e gestione della commessa:
    - Apertura commessa ai fini dell'imputazione dei costi correlati.
    - Verifica di correttezza e completezza dei costi imputati a commessa.

  ii) Rendicontazione:
    - Verifica della congruenza tra contratti/preventivi di spesa e costi esposti in fattura e tra fatture e quadro economico approvato.
    - Formale approvazione delle istanze dal procuratore abilitati

  iii) Chiusura della commessa:
    - Quadratura tra quadro economico approvato e istanze di pagamento e chiusura della relativa commessa.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. lettera di richiesta, giustificativi di spesa, etc.) è archiviata presso la Direzione Strategia e Sviluppo di FNM e all'interno del sistema informativo utilizzato (SAP).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività;
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Contabilità Sezionale di FNM che registra le fatture passive ricevute e le fatture attive.
    - Direzione Strategia e Sviluppo di FNM che formula le istanze di pagamento ed effettua la rendicontazione all'Ente finanziatore.
    - Struttura competente di Nordcom che imputa alcuni costi di competenza a commessa.
  - **Di controllo**, a cura della Direzione Strategia e Sviluppo di FNM e del Dirigente competente che verificano la congruenza tra contratti/preventivi di spesa e costi esposti in fattura e la congruenza tra fatture e quadro economico approvato dall'Ente finanziatore.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato di Nordcom.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'invio della documentazione all'Ente finanziatore e conferite specifiche procure per sottoscrivere le istanze.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno – Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite"*.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.18 Gestione degli affari societari

Si tratta delle attività connesse alla gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (es. preparazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci), nonché delle attività relative alla gestione delle operazioni con parti correlate.

2.18.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari

2.18.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
  - *Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali:*

    i) Predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle adunanze:

    - Monitoraggio delle scadenze per garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.
    - Formale elaborazione e approvazione degli argomenti da trattare nel corso delle riunioni degli organi sociali.
    - Correttezza e completezza formale della documentazione di supporto alle adunanze.

    ii) Verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali.

    - Approvazione delle delibere da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
    - Formalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
  - *Gestione delle operazioni con parti correlate:*
    - Definizione di operazioni con parti correlate (incluse "operazioni di importo esiguo" e "operazione di maggiore rilevanza", "operazioni di minore rilevanza", "operazioni ordinarie").
    - Trasparenze e correttezza sostanziale delle operazioni.
    - Esecuzione di verifiche da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di FNM al fine di accertare che le operazioni prospettate rientrino tra quelle con parti correlate.
    - Predisposizione a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di FNM, con l'eventuale supporto delle Strutture competenti, degli elementi caratterizzanti l'operazione.
    - Definizione delle modalità operative e autorizzative da seguire nelle diverse operazioni.
    - Identificazione delle modalità di informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate.
    - Istituzione di un registro delle parti correlate predisposto, gestito e aggiornato dalla Direzione Affari Societari, Legali e Regolatori di FNM.
    - Comunicazione tempestiva alla Direzione Affari Societari, Legali e Regolatori di FNM da parte delle Parti Correlate delle informazioni necessarie per consentire a FNM di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Consob.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- La gestione degli affari societari viene svolta con il supporto delle strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area amministrativa e fiscale. In particolare, tale contratto prevede ruoli, responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001, nonché delle Leggi Anticorruzione da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. convocazioni, ordini del piano, verbali, documenti a supporto delle delibere, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti (es. Societario e all'interno dei libri sociali per la gestione degli organi sociali, Amministrazione, Finanza e Controllo di FNM per le operazioni con parti correlate).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività;
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Segreteria del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si occupa della predisposizione dell'ordine del giorno per il Consiglio di Amministrazione.
    - Strutture competenti, che predispongono la documentazione a supporto della delibera.
    - Societario di FNM che verbalizza la seduta del Consiglio di Amministrazione.
    - Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea dei Soci.
    - Societario di FNM o, ove necessario, notaio che verbalizzano le adunanze dell'Assemblea dei Soci.
  - **Di controllo**, a cura dei Responsabili delle Strutture competenti che assicurano la correttezza, completezza e veridicità dei documenti a supporto delle delibere.
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Presidente che approva l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
    - Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci, che deliberano in merito alle tematiche presenti all'ordine del giorno.
    - Organi competenti che deliberano in merito alle operazioni con parti correlate.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Rispetto delle leggi", "Rapporti con l'esterno – Azionisti", "Il sistema dei controlli interni – Rapporti con gli organi di controllo*".

2.19 Gestione sociale: gestione dei conferimenti, utili, riserve, operazioni sul capitale

Si tratta della gestione delle operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ad esempio ripartizioni degli utili e delle riserve, che di natura straordinaria, quali ad esempio acquisizioni e fusioni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.19.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari

2.19.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany con FNM, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. Nell'ambito del processo devono essere definiti ruoli, responsabilità delle Strutture e dei soggetti coinvolti e attività di controllo al fine di garantire:
  - La formale elaborazione di un documento che illustra l'operazione proposta.
  - L'esecuzione di verifiche circa la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni necessarie alla predisposizione della necessaria documentazione.
  - La formale approvazione delle operazioni relative alla gestione dei conferimenti, utili, operazioni sul capitale da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
  - L'utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi.
- Le attività inerenti alla gestione sociale vengono svolte con il supporto delle strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area amministrativa e contabile. In particolare, tale contratto prevede responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. convocazioni, ordini del giorno, verbali, documenti a supporto delle delibere, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti (es. segreteria del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Societario di FNM) e all'interno dei libri sociali.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività;
  - **Esecutive**, a cura delle Strutture competenti che predispongono idonea documentazione a supporto delle delibere.
  - **Di controllo**, a cura dei Responsabili competenti che assicurano la correttezza, completezza e veridicità dei documenti a supporto delle delibere.
  - **Autorizzative**, a cura del Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci, che deliberano in merito alle tematiche presenti all'ordine del giorno.
- *Procure e poteri autorizzativi:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "Rispetto delle leggi"; "Il sistema dei controlli interni-Rapporti con gli organi di controllo".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.20 Gestione delle attività che prevedono il ricorso a manodopera indiretta (es. affidamento appalti)

Si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera indiretta nell'ambito di appalti e subappalti (es. servizi di pulizia e vigilanza degli immobili, esecuzione di attività di manutenzione su immobili di proprietà, ecc.) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza e diritti sindacali.

2.20.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati transnazionali
- Delitti di criminalità organizzata
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati tributari

2.20.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany con FNM, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
    i) Scelta della controparte per la stipula del contratto di appalto / affidamento:
    - Verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al fornitore a garanzia degli standard qualitativi necessari.

    ii) Monitoraggio del rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi previdenziali, assicurativi e di rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    - Verifiche sul rispetto degli adempimenti contributivi da parte della controparte.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratti, documentazione circa la regolarità previdenziale e assicurativa dell'appaltatore, CCIAA, documentazione necessaria ex D. Lgs. 231/01 e in materia anticorruzione, etc) è archiviata presso le competenti strutture (es. Direzione Affari Legali e Generali) e all'interno dei sistemi informativi utilizzati (SAP).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- **Esecutive**, a cura della Direzione Affari Legali e Generali, che individua gli operatori economici a cui richiedere l'offerta, predispone la documentazione tecnica e predispone la bozza del contratto.
- **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
  - Responsabile Esecuzione del contratto che monitora il rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi previdenziali, assicurativi.
  - RSPP che monitora il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato che sigla i contratti di appalto.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per siglare i contratti di appalto e l'eventuale ulteriore documentazione amministrativa.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi Generali - Contrasto ai delitti di sfruttamento del lavoro minorile, di criminalità organizzata e di terrorismo", "Rapporti con l'esterno - Fornitori*".

2.21 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita con soggetti pubblici e privati

Si tratta delle attività inerenti la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di vendita con soggetti pubblici inerenti principalmente: i) TPL, soluzioni per aziende TPL, quali ad esempio la controlleria dei titoli di viaggio e la turnistica del personale viaggiante; ii) Digital Payment, piattaforma sviluppata da Nordcom che funge da middleware per gestire e monitorare il ciclo attivo del cliente End-to-End, partendo dall'integrazione dei sistemi legacy – ERP – verificando il flusso distributivo del proprio business, interfacciando il mondo bancario e riconciliando gli incassi direttamente nei gestionali; iii) Digital Signage, piattaforma che permette di gestire diversi palinsesti dinamici utilizzando una semplice interfaccia web di nuova generazione, ma soprattutto attuare una comunicazione integrata in grado di aumentare la brand reputation con i più qualificati, efficienti e potenti mezzi di comunicazione ad oggi disponibili; iv) Sistemi gestionali, gestione della piattaforma SAP e la connessa business intelligence e relativi sistemi di reportistica; v) Gestione infrastruttura, servizio di gestione infrastruttura interna sia on premise che in cloud.

2.21.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati transnazionali
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Reati tributari

2.21.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare
    - *i) Individuazione dell'opportunità di business, analisi e valutazione della stessa:*
      - Valutazione in merito al possesso dei requisiti per poter partecipare a un bando di gara.
      - Identificazione di criteri scelta della forma partecipativa.
    - *ii) Predisposizione della relazione tecnica di offerta e del preventivo dei costi:*
      - Formale elaborazione della relazione tecnica e del preventivo economico da parte delle Strutture competenti.
      - Esecuzione di verifiche al fine di garantire: la correttezza e realizzabilità del progetto tecnico, la rispondenza dello stesso alle richieste del cliente, la congruenza dei costi e il rispetto delle tempistiche definite.
    - *iii) Predisposizione e invio dell'offerta commerciale:*
      - Trasparenza nella determinazione del prezzo.
      - Formale approvazione dell'offerta commerciale.
    - *iv) Negoziazione del contratto*
      - Autorizzazione alla partecipazione all'apertura delle buste.
      - Autorizzazione del contratto.
    - *v) Gestione del contratto:*
      - Autorizzazione formale su variazioni dell'ordine rispetto all'offerta.
      - Monitoraggio del servizio al fine di assicurare la corretta esecuzione dell'oggetto del contratto.
    - *vi) Gestione di varianti e penali:*
      - Autorizzazione e tracciabilità delle varianti progettuali.
      - Autorizzazione interna e tracciabilità delle penali.
    - *vii) Modalità di gestione di incontri enti pubblici: lo standard richiede che:*
      - I soggetti abilitati a svolgere attività con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.
      - Gli incontri siano presenziati, ove possibile, da almeno due rappresentanti di NordCom, o da soggetti appositamente delegati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. richieste del cliente, relazione tecnica di offerta, modello preventivo dei costi, offerta trasmessa al cliente, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti (Direzione Commerciale e Direzione Tecnica) e all'interno dei sistemi informativi.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direzione Commerciale, che identifica l'opportunità di business, gestisce la negoziazione con il cliente, determina il prezzo di vendita.
    - Direzione Tecnica, che elabora la relazione tecnica di offerta e il preventivo dei costi, gestisce le attività esecutive del contratto.
    - Direzione Commerciale, che raccoglie, in caso di gara, la documentazione tecnica, economica e amministrativa.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direzione Commerciale - e ove richiesto dalla Direzione Commerciale anche Controllo di Gestione e Direzione Affari Legali e Generali e/o altre strutture competenti - che in caso di gara, valutano se partecipare o meno alla stessa.
    - Direzione Tecnica, che verifica la correttezza e realizzabilità del progetto tecnico, la rispondenza dello stesso alle richieste del cliente, la congruenza dei costi e il rispetto delle tempistiche definite.
    - Direttore Commerciale, che predispone l'offerta commerciale, verifica i claim ricevuti dal cliente e identifica le azioni da intraprendere.
    - Direzione Tecnica, che monitora l'avanzamento del progetto e riesamina il progetto e la relativa documentazione.
    - Responsabile Commerciale, e Controllo di Gestione che, per gli aspetti di competenza, validano l'offerta ed eventuali richieste di varianti.
    - Direzione Commerciale e Direzione Tecnica, che analizzano i claim ricevuti dal cliente e identificano le azioni da intraprendere.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato che sottoscrive l'offerta finale da inviare al cliente.
- *Procure* e *poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per sottoscrivere i contratti con il cliente ed eventuali sue variazioni.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Tutela della concorrenza / Tutela di marchi, brevetti ed opere dell'ingegno / Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità / Contrasto al riciclaggio"; "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Donazioni e attività di sponsorizzazione / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.22 Gestione del sistema informatico

Si tratta delle attività relative alla pianificazione, implementazione, manutenzione, monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture IT, necessarie per garantire la continuità operativa e la conformità operativa.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.22.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2.22.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni

- Utenti interni: Adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi degli utenti dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- Utenti esterni: Adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- Adozione e attuazione di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:
  - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
  - le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
  - una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
  - la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
  - la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
  - l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
  - la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo.
- Esistenza di uno strumento normativo che preveda:
  - La valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
  - La destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

Controllo degli accessi

- Classificazione e controllo dei beni
  - Adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Adozione e attuazione di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere:
  a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
  b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
  c) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
  d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
  e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
  f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
  g) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo.

Sicurezza fisica ed ambientale

- Adozione e attuazione di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

- Adozione e attuazione di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:
  - il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
  - la protezione da software pericoloso;
  - il backup di informazioni e software;
  - la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
  - gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

- Adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca:
  - l'identificazione dei requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
  - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
  - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni

Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

- Esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

informativi, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

- Adozione e attuazione di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere:
  - appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
  - l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
  - la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
  - l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive.

Audit

- Adozione e attuazione di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

2.23 Gestione dei software aziendali

Si tratta delle attività tramite cui la Società gestisce i software aziendali relativamente ad applicativi client e all'utilizzo delle relative licenze.

2.23.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Delitti informatici e trattamento illecito dati

2.23.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Richieste software:
    - Elaborazione della richiesta di acquisto sulla base di reali esigenze aziendali da parte delle Strutture competenti.
    - Adeguata autorizzazione della richiesta di acquisto secondo i livelli autorizzativi internamente definiti.

  ii) Verifica richieste software.
    - Verifica in merito alla richiesta di utilizzo del software e la capienza delle licenze esistenti.

  iii) Acquisizione licenze d'uso
    - Formale autorizzazione delle licenze d'uso

  iv) Monitoraggio licenze d'uso
- *Gestione delle installazioni*: lo *standard* prevede che nessun utente della Società sia abilitato ad installare applicativi o software e che solo l'amministratore di sistema o altro personale appositamente

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

identificato e dedicato a tale scopo possa installare applicativi o software per i quali sia stata acquistata apposita licenza d'uso dal titolare della stessa.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame è archiviata tramite supporti cartacei / ticket di richiesta archiviati/ ODA in SAP a cura delle Strutture competenti di Nordcom.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Utente che trasmette la richiesta di utilizzo software;
    - Sistemi e Infrastrutture che predispone la richiesta di acquisizione di licenze d'uso e installa il software.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Sistemi e Infrastrutture (Sistemi Gestionali per SAP) che verificano le richieste di utilizzo software, la capienza delle licenze esistenti e monitora le licenze (ad esclusione di SAP);
    - Responsabile Sistemi e Infrastrutture di Nordcom (Sistemi Gestionali per SAP) che effettua la verifica della richiesta di installazione di licenze d'uso (ad esclusione di SAP) e verifica se la licenza è libera (in caso contrario, si avvia il processo d'acquisto di Nordcom);
    - Responsabile Sistemi Gestionali che effettua la review della richiesta di acquisizione di licenze d'uso per SAP.
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile del richiedente / Responsabile ICT e Innovazione di FNM che autorizza la richiesta software;
    - Responsabile del richiedente / Responsabile Struttura ICT e Innovazione di FNM che autorizza la richiesta di acquisto di licenza d'uso per le società del gruppo.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali – Tutela di marchi, brevetti ed opere dell'ingegno* / *Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità*".

2.24 Gestione del sistema ambientale

Si tratta delle attività di carattere ambientale che possono coinvolgere la Società e, in particolare di:

- comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- acquisizione di siti/aree potenzialmente contaminate;
- realizzazione di nuove opere in prossimità di aree naturali;
- gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- gestione dei rifiuti.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.24.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati ambientali

2.24.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Impegno alla tutela dell'ambiente*: esistenza di un documento approvato dall'Alta Direzione aziendale contenente l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento. Il documento è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione.
- *Gestione dei rifiuti e conferimento a terzi per trasporto e smaltimento/recupero*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti da avviare a smaltimento/recupero affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti previsti in capo al produttore di rifiuti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità;
  - gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo e il rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
  - verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe);
  - predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (formulari, registri di carico/scarico);
  - istruzione e formazione del personale coinvolto nelle attività connesse alla gestione dei rifiuti;
  - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

  È inoltre fatto divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.
- *Selezione dei fornitori che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale e successivo monitoraggio*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo monitoraggio affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
  - qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
  - definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale
- gestione e archiviazione della documentazione.

2.25 Esecuzione di contratti di vendita con soggetti pubblici in relazione ai servizi di Fleet Management

Si tratta delle attività di gestione dei servizi di Fleet Management (gestione di postazioni di lavoro) erogati ai sensi della gara indetta da Lombardia Informatica per alcuni enti ospedalieri.

2.25.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio e contrabbando
- Reati transnazionali
- Reati tributari

2.25.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare
    i) Gestione ed esecuzione del contratto:
    - Programmazione delle squadre operative per ciascun ospedale servito.
    - Analisi e risoluzione delle problematiche del cliente.

    ii) Rendicontazione e gestione di eventuali penali:
    - Formale rendicontazione delle attività svolte.
    - Analisi e valutazione delle prestazioni erogate e autorizzazione della rendicontazione da parte del cliente.
    - Analisi, di concerto con il cliente, delle performance rispetto agli Service Level Agreement contrattuali e identificazione delle penali a carico di NordCom.
    - Autorizzazione interna e tracciabilità delle penali.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

iii) Gestione servizi opzionali

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Service Desk, che gestisce le problematiche evidenziate dagli utenti.
    - Squadre operative, che eseguono gli interventi richiesti.
  - **Di controllo**, a cura del Responsabile Area Fleet Sanità che gestisce e supervisiona il contratto quadro per l'erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro delle aziende sanitarie; svolge le attività di rendicontazione, monitora l'andamento dell'attività mediante la valutazione degli SLA contrattuali e presidia gli economics di progetto.
  - **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Procuratore abilitato, che sigla l'offerta in sede di gara.
    - Responsabile contrattuale di Commessa, che autorizza le rendicontazioni verso le strutture ospedaliere.
- *Procure* e *poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite procure per sottoscrivere il contratto con il cliente ed eventuali sue variazioni.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità", "Rapporti con l'esterno - Omaggi, regali e altre forme di benefici / Donazioni e attività di sponsorizzazione / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.26 Gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali

Si tratta del processo relativo al sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esecuzione di eventi, manifestazioni sportive, etc. per la promozione dell'immagine della Società.

2.26.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati di abuso di mercato
- Reati di razzismo e xenofobia

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- Reati tributari

2.26.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo quanto definito dalla documentazione organizzativa interna. In particolare la Società ha adottato i seguenti principi di controllo:
  - Divieto di erogare contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche o sindacali, ONLUS, fondazioni o organizzazioni in qualsiasi modo riconducibili a partiti politici o loro rappresentanti e / o candidati.
  - Divieto di adottare comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento in qualunque fase del processo e in particolare in sede di transazione diretta o indiretta di business promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione della stessa al fine di ottenere vantaggi diretti per la Società.
  - Formale elaborazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione della sponsorizzazione / erogazione liberale al fine di verificare la completezza e rispondenza della richiesta alle procedure aziendali applicabili ed al Codice Etico e di Comportamento.
  - Formale approvazione delle richieste da parte del Legale Rappresentante.
  - Monitoraggio della corretta esecuzione della prestazione.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. richieste di sponsorizzazioni, lettere di formalizzazione richiesta, materiale a supporto dell'iniziativa quale cataloghi, inviti, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura della Struttura interessata che protocolla la richiesta di sponsorizzazione ed emette apposita richiesta.
  - **Di controllo**, a cura della Direzione Comunicazione – Relazioni Esterne – CSR e Sostenibilità che valuta, la richiesta di sponsorizzazione e si occupa della gestione della sponsorizzazione e liberalità.
  - **Autorizzative**, a cura del Procuratore abilitato che approva la singola richiesta, autorizza l'ordine di acquisto nel caso in cui la sponsorizzazione richieda un esborso economico.
- *Procure* e *poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previste specifiche procure per la sottoscrizione dei contratti.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi "*Principi generali - Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Omaggi, regali e altre forme di benefici / Business Partner / Fornitori / Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.27 Gestione delle tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che possono coinvolgere la Società e, in particolare di:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- pianificazione del sistema di gestione;
- attuazione e funzionamento del sistema di gestione salute e sicurezza;
- controllo e azioni correttive.

2.27.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2.27.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Pianificazione

- *Politica ed obiettivi*: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
  - sia formalmente approvato dalla direzione aziendale;
  - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
  - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
  - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- *Piani Annuali e pluriennali*: esistenza di un Piano di Miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
  - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione;
  - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
  - preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza.
- *Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre*: esistenza di disposizioni aziendali che definiscano criteri e modalità da adottarsi per:
  - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
  - le modalità di diffusione delle stesse.

Attuazione e funzionamento

- *Norme e documentazione del sistema*: esistenza di disposizioni aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza in coerenza con la Politica e le Linee Guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.
- *Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
- *Organizzazione e Responsabilità – RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze*: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
  - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- prevedano una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

- *Sistema di deleghe di funzioni:* esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
  - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - idoneità tecnico professionale del delegato;
  - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
  - certezza, specificità e consapevolezza.
- *Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:*
  1) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
  2) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità ;
  3) dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
  4) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
  5) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni
  6) delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
  7) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
  8) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
  9) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.
- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità*: esistenza di una normativa aziendale che
  - identifichino ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma:
  - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza;
  - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi;
  - identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
  - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
  - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
  - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):* esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- *Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni*: esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare tale norma:
  - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
  - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
  - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.
- *Gestione delle emergenze*: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale norma prevede:
  - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
  - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Gestione del rischio incendio*: esistenza di disposizioni aziendali che definiscano le misure necessarie per la prevenzione incendi, con particolare riferimento a:
  - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.F.;
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - indicazioni sulle modalità di tenute ed aggiornamento del registro incendio.
- *Riunioni periodiche*: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Informazione e Formazione*: esistenza di disposizioni aziendali che regolamentino il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:
  - la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore, nel rispetto della normativa vigente;
  - la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza;
  - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento*: esistenza di una norma aziendale che definisca:
  - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
  - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica*: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto:
  - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliorie;
  - tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali*: esistenza di clausole contrattuali standard
  - riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – monitoraggio*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.
- *Gestione degli asset*: esistenza di norme aziendali che, nel rispetto della normativa vigente, disciplinino le attività di manutenzione/ispezione di impianti, macchine e attrezzature, affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono:
  - ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
  - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato idoneo.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.28 Gestione delle operazioni straordinarie

Si tratta delle attività relative alle operazioni di acquisizione di società o partecipazioni societarie nonché operazioni di cessione di società o di partecipazioni societarie.

2.28.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari
- Reati di abuso di mercato
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati tributari

2.28.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che la gestione dell'attività in oggetto sia svolta secondo quanto definito dalla documentazione organizzativa interna. In particolare, la Società ha adottato i seguenti principi di controllo:
  - *Acquisizione di società o partecipazioni societarie*
    - Analisi preliminare di fattibilità dell'operazione e redazione di una relazione preliminare.
    - Redazione accordo preliminare
    - Esecuzione di attività di due diligence (ad es. in ambito business, amministrativo e finanziario e legale e societario) e approvazione del Presidente e del Direttore Generale.
    - Definizione del prezzo.
    - Formalizzazione dei documenti e approvazione dell'operazione
  - *Cessione di società o partecipazioni societarie*
    - Analisi preliminare di fattibilità dell'operazione e redazione di una relazione preliminare.
    - Redazione accordo preliminare
    - Esecuzione di attività di due diligence da parte dell'offerente.
    - Definizione del prezzo.
    - Approvazione dell'operazione
- *Rischio controparte*: lo standard prevede che, in sede di autorizzazione della transazione, venga accertato che:
  - siano state effettuate tutte le attività di verifica in capo alla controparte atte ad identificare chiaramente il soggetto con cui si sta perfezionando l'accordo e a rilevare il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza.
  - tutta la documentazione sottostante il processo in esame e le verifiche di cui al punto precedente sia debitamente archiviata al fine di garantirne la tracciabilità.
- *Clausole contrattuali*: lo standard prevede che i contratti contengano al loro interno:
  - Clausole standard volte al rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 231/01 e delle Leggi anticorruzione
  - Clausole di adesione al Codice Etico e di Comportamento

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. accordi etc.) è archiviata presso le Strutture competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - i Responsabili di Direzione Strategia e Sviluppo, Affari Societari, Legali e Regolatori, Relazioni Esterne e Comunicazione, Internal Audit, Risk e Compliance di FNM che valutano la fattibilità dell'operazione di acquisto.
    - il Direttore Strategia e Sviluppo di FNM redige la relazione preliminare.
    - il Direttore Affari Societari, Legali e Regolatori redige la lettera di riservatezza e di esclusività.
    - I Direttori Strategia e Sviluppo e Affari Societari, Legali e Regolatori redigono l'accordo preliminare.
  - **Di controllo**, esecuzione di attività di due diligence (economico-finanziaria, legale, ambientale, etc.) sul potenziale partner ad opera delle strutture competenti (Legale, Compliance, Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di FNM) e supervisione ad opera della Direzione Strategia e Sviluppo di FNM.
  - **Autorizzative**, a cura del Consiglio di Amministrazione che valuta e autorizza l'operazione.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la stipula di contratti di partnership.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Rispetto delle leggi", "Tutela della concorrenza", "Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità", "Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Omaggi regali e altre forme di benefici / Business Partner / Fornitori*".

2.29 Gestione della riservatezza delle informazioni privilegiate

Si tratta delle attività relative alla individuazione, protezione e gestione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.29.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari
- Reato di abuso di mercato

2.29.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo sia regolamentato all'interno di documentazione normativa/organizzativa interna che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del
  - processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
  - *Gestione delle informazioni privilegiate*.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

i) Gestione interna delle informazioni privilegiate:

- Definizione della nozione di informazione privilegiata.
- Identificazione dei comportamenti da adottare da parte dei destinatari di informazioni privilegiate.

ii) Istituzione, gestione e tenuta del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate:

- Istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.
- Identificazione delle aree di attività nell'ambito delle quali abitualmente vengono gestite le informazioni privilegiate.
- Identificazione del responsabile del registro.
- Esistenza di un sistema sanzionatorio per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e per il caso di diffusione non autorizzata di informazione privilegiata.

iii) Comunicazione delle informazioni privilegiate:

- Formale identificazione del soggetto aziendale responsabile della comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata o destinata a diventare tale.

- *Conflitti di interesse*: lo *standard* richiede che il dipendente non contempli, tra le sue attività, alcun interesse che possa essere influenzato/influenzare l'attività della Società, né direttamente, né tramite parenti.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. convocazioni, ordini del piano, verbali, documenti a supporto delle delibere, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che sia rispettata la segregazione dei compiti tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde all'esterno le informazioni privilegiate relative alla Società o alle società appartenenti al Gruppo.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Rapporti con l'esterno – Informazioni privilegiate / Media", "Privacy e tutela della riservatezza delle informazioni"/Conflitti di Interesse.*

2.30 Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi

Si tratta dell'attività legata alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alla predisposizione e presentazione delle dichiarazioni inerenti al trattamento previdenziale, assistenziale e fiscale dei dipendenti della Società.

2.30.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati tributari

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2.30.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
    i) Rilevazione delle presenze ed elaborazione dei dati.
    ii) Predisposizione della documentazione fiscale.
    iii) Review, pagamento dei modelli e presentazione.
      - Verifica della correttezza, completezza e veridicità dei dati.
      - Autorizzazione delle dichiarazioni dal procuratore abilitato.
- *Correttezza, completezza e veridicità della documentazione*: lo *standard* richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti, completi e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. dati relativi alle presenze, documentazione bancaria, modelli 770, ordinativi di pagamento etc.) è archiviata presso Gestione del Personale di FNM e all'interno dei sistemi informativi utilizzati (SAP).
- *Segregazione dei compiti:* lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative.
  In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Relazioni Sindacali e Retribuzioni di FNM che, acquisiti ed elaborati i dati relativi alle presenze, predispone la documentazione necessaria agli adempimenti previdenziali e assistenziali;
    - Fiscalità di FNM e/o Relazioni Sindacali e Retribuzioni di FNM trasmette la documentazione agli Enti competenti.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Fiscalità di FNM, che supporta, ove necessario, Relazioni Sindacali e Retribuzioni di FNM per gli aspetti fiscali.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato alla firma della documentazione relativa al pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali.
- *Procure* e *poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferiti specifiche procure per sottoscrivere la documentazione relativa al pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento, in particolare ai paragrafi: "*Principi generali* -

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno – Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite".

2.31 Predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere

Si tratta dell'attività finalizzata alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione e all'emissione del bilancio di esercizio della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

2.31.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari
- Reati di abuso di mercato
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati tributari

2.31.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Siano definite le tempistiche di trasmissione delle informazioni finalizzate alla predisposizione del bilancio di esercizio - calendario di chiusura.
  - Il Progetto di Bilancio sia formalmente autorizzato.
  - Il Bilancio di Esercizio sia formalmente approvato.
- La predisposizione del Bilancio di Esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere viene svolta con il supporto delle strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area amministrativa. In particolare, tale contratto prevede responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.
- *Riunioni con la Società di Revisione*: lo *standard* richiede che siano effettuate una o più riunioni con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di FNM, ai fini dell'analisi delle operazioni intervenute nel periodo di riferimento e della valutazione delle corrette modalità di trattamento contabile delle operazioni.
- *Norme*: lo *standard* richiede che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme sono tempestivamente aggiornate dalla Struttura competente alla luce delle novità della normativa vigente e comunicate ai destinatari sopra indicati.
- *Tempestività della documentazione:* lo *standard* richiede che il progetto di bilancio e gli altri documenti contabili siano messi a disposizione dei consiglieri con adeguato anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio e degli altri documenti contabili.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Correttezza, veridicità e completezza*: lo *standard* prevede che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.
- *Lettere di attestazione*: lo *standard* prevede che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili / societari di FNM acquisisca dai Vertici delle società del gruppo e dai Responsabili dei singoli processi aziendali le lettere che attestano la completezza e la corrispondenza dei dati e delle informazioni da loro fornite ai fini della redazione dei documenti contabili societari e di gruppo. Il Dirigente Preposto di FNM relazionerà, quindi, al Consiglio di Amministrazione e insieme provvederanno alla sottoscrizione delle attestazioni previste dalla legge (ex art. 154-bis del Decreto Legge 58/98).
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante a supporto del processo in esame (es. calendario delle chiusure contabili, documentazione propedeutica alla determinazione delle poste di bilancio, bozza del progetto di bilancio, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, bozza del bilancio consolidato e relazioni a supporto, etc.) è archiviata presso Consolidato, Contabilità e Compliance 262 di FNM.

  Infine, i sistemi informatici utilizzati per la tenuta della contabilità garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile Controllo di Gestione di FNM che predispone il calendario delle chiusure contabili mensili.
    - Responsabile Controllo di Gestione di FNM e Consolidato, contabilità e compliance 262 di FNM che predispongono il calendario delle chiusure contabilità preliminari alla predisposizione del bilancio.
    - Contabilità Sezionale di FNM e Contabilità Generale di FNM che provvedono ad effettuare le necessarie scritture di chiusure contabili e assestamento.
    - Fiscalità di FNM che si occupa di determinare le imposte sul reddito.
    - Consolidato, Contabilità e Compliance 262 di FNM, che elabora le tavole di bilancio, e la Nota Integrativa del bilancio consolidato e il prospetto di variazione del patrimonio netto consolidato.
    - Contabilità Generale di FNM che elabora la Nota Integrativa del bilancio separato.
    - Management che predispone la Relazione sulla Gestione.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile Finanza, Fiscalità e Assicurazioni di FNM, Consulente fiscale esterno e Società di Revisione, che verificano il calcolo delle imposte.
    - Dirigente Preposto di FNM, che verifica bilancio di esercizio e bilancio consolidato.
    - Società di Revisione che analizza il progetto di bilancio e redige la relativa relazione di competenza.
    - Collegio Sindacale che analizza il progetto di bilancio e redige la relativa relazione di

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

competenza.

- **Autorizzative**, a cura del:
  - Consiglio di Amministrazione della Società, per quanto riguarda l'approvazione del Progetto di Bilancio.
  - Assemblea dei Soci della Società, per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio.

- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Rispetto delle leggi", "Registrazioni contabili*".

2.32 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale

Si tratta della gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.

2.32.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari
- Reati tributari

2.32.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Selezione della Società di Revisione:
    - Autorizzazione affidamento incarico alla Società di Revisione.

  ii) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione:
    - Verifica di correttezza, completezza e inerenza della documentazione consegnata alla Società di Revisione.

  iii) Incontri periodici con la Società di Revisione:
    - Esecuzione di incontri periodici con la Società di Revisione per la discussione di eventuali criticità emerse nel corso dello svolgimento delle attività.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. verbale della delibera dell'assemblea per il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione, documentazione prodotta, etc.) è archiviata presso le Strutture competenti (Societario in relazione alla delibera dell'Assemblea).

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Struttura competente, che predispone la documentazione richiesta dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale.
    - Dirigente Preposto che gestisce i rapporti con la Società di Revisione.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile competente, che verifica la correttezza, completezza e inerenza della documentazione prodotta.
    - Società di Revisione e Collegio Sindacale che effettuano le verifiche di propria competenza.
  - **Autorizzative**, a cura dell'Assemblea dei Soci che conferisce l'incarico alla Società di Revisione.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Rispetto delle leggi", "Il sistema dei controlli interni – Rapporti con gli organi di controllo*".

2.33 Gestione della fiscalità

Si tratta delle attività relative a: i) monitoraggio della normativa fiscale, al calcolo e alla liquidazione di imposte (dirette e indirette) e tasse, quali ad esempio IVA, IRAP, IRES, IRPEF, IMU, TARI, TASI, etc., sulla base della normativa in essere; ii) gestione dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria quali: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità Doganale etc. nell'ambito della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (es. Dichiarazione IVA, Modello Redditi, Modello 770, etc.); iii) gestione dei rapporti con altre Società del Gruppo per l'erogazione da parte di Nordcom S.p.A. di servizi inerenti l'area IT e per il supporto ricevuto da FNM (es. gestione delle polizze assicurative, amministrazione del personale, etc.).

2.33.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati tributari

2.33.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna, anche in riferimento ai rapporti intercompany con FNM, che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. Nell'ambito del processo devono essere definiti ruoli, responsabilità delle Strutture e dei soggetti coinvolti e attività di controllo al fine di garantire:
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:
  - La verifica di accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse.
  - L'autorizzazione delle dichiarazioni dal procuratore abilitato.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- La gestione degli adempimenti fiscali viene svolta con il supporto delle strutture competenti di FNM sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti che regolamenta tra l'altro l'area amministrativa e fiscale. In particolare, tale contratto prevede ruoli, responsabilità e modalità di esecuzione delle prestazioni riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001, ivi inclusi quelli di carattere corruttivo (sia attivi che passivi) da parte della Società affidataria.
- *Operazioni intercompany*: lo *standard* prevede che il processo di acquisto di servizi intercompany sia supportato da adeguata documentazione e contrattualistica. In particolare, i contratti prevedono:
  - Descrizione in dettaglio della tipologia dei servizi erogati/ricevuti dalla Società.
  - Chiara identificazione dei corrispettivi e dei relativi driver di determinazione.
  - Modalità di rendicontazione strutturate, in relazione all'attività svolta e relativa approvazione.
  - Verifica del calcolo dei riaddebiti infragruppo svolta dal Controllo di Gestione di FNM.
  - Definizione e verifica delle chiavi di allocazione.
  - Impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. 231/01 da parte della società affidataria.

  Nell'ambito di tale *standard* deve essere garantita la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto (dati input, file di analisi, file di output) del calcolo del ribaltamento costi infragruppo finalizzato alla fatturazione sia periodica sia di conguaglio.
- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratti infragruppo, file di analisi a supporto del calcolo del ribaltamento dei costi infragruppo, etc.) è archiviata presso la Struttura competente di FNM (es. Fiscalità) e all'interno dei sistemi informativi utilizzati.
- *Correttezza, veridicità e completezza*: richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti, completi e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratti infragruppo, file di analisi a supporto del calcolo del ribaltamento dei costi infragruppo, etc.) è archiviata presso la Struttura Competente (es. Fiscalità) e all'interno dei sistemi informativi utilizzati (SAP).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Legale, che cura la formalizzazione dei contratti;
    - Controllo di Gestione, che si occupa delle attività di fatturazione periodica e di conguaglio;
    - Finanza, Fiscalità e Assicurazioni, che cura il calcolo dei riaddebiti infragruppo con il supporto

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

di un consulente esterno.

- **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
  - Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, che verifica il calcolo dei riaddebiti infragruppo.
- **Autorizzative**, a cura dei procuratori abilitati, che firmano i contratti.

- *Correttezza, completezza e veridicità della documentazione*: lo standard richiede che: i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti, completi e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. dati propedeutici al calcolo delle imposte dirette e indirette, copia delle dichiarazioni fiscali, etc.) è archiviata presso Fiscalità e all'interno dei sistemi informativi utilizzati (SAP).
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, a cura della Funzione Fiscalità, che effettua il monitoraggio della normativa fiscale, determina gli importi relativi a imposte e tasse, predispone le dichiarazioni fiscali e ne cura l'invio telematico.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di FNM, consulente fiscale esterno e Società di Revisione, che verificano singolarmente il calcolo degli importi da liquidare;
    - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di FNM, consulente fiscale esterno e Società di Revisione, che verificano la correttezza e completezza delle dichiarazioni predisposte.
  - **Autorizzative**, a cura del Rappresentante Legale che sottoscrive le dichiarazioni.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per sottoscrivere le dichiarazioni fiscali.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Principi generali – Rispetto delle leggi / Contrasto alla corruzione / Dichiarazione di contrasto alla corruzione / Contrasto al riciclaggio", "Rapporti con l'esterno – Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite*".

2.34 Gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi

Si tratta delle attività di gestione dei rapporti con le Società assicurative dalla fase di stipula / rinnovo di polizze assicurative (responsabilità civile terzi, polizze per amministratori e dipendenti) a quella di gestione dei sinistri e dei relativi indennizzi.

2.34.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati societari

2.34.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Analisi dei rischi.

  ii) Stipula delle polizze assicurative:

    - Sottoscrizione delle polizze assicurative da parte dei procuratori abilitati.

  iii) Gestione dei sinistri:

    - Valutazione opportunità apertura del sinistro.

  iv) Definizione importo da liquidare:

    - Trasparenza, documentabilità e verificabilità di tutte le operazioni effettuate con le assicurazioni.
    - Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nella gestione dei rapporti con le assicurazioni.

  v) Gestione sinistri di importo inferiore alla soglia definita dalla polizza.
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. polizze assicurative, comunicazioni verso compagnie, atti di accertamento del sinistro, etc.) è archiviata presso Finanza, Fiscalità e Assicurazioni.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività
  - **Esecutive**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Acquisti che si occupa della selezione e della stipula del contratto di assicurazione e del contratto con il broker;
    - Struttura Tecnica interessata che segnala il danno, si occupa della valutazione economica dello stesso, assiste il perito;
    - Finanza, Fiscalità e Assicurazioni che si occupa della valutazione del danno in caso di sinistro;
    - Finanza, Fiscalità e Assicurazioni che avvia la pratica di rimborso in caso di danni non coperti in quanto assoggettati a franchigia.
  - **Di controllo**, a cura dei seguenti soggetti:
    - Responsabile Finanza, Fiscalità e Assicurazioni che valuta il danno e decide se attivare o meno la polizza e supervisiona il processo relativo al sinistro;
    - Contenzioso che supervisiona le pratiche di rimborso non coperte da polizza.
  - **Autorizzative**, a cura del procuratore abilitato che sigla i contratti di assicurazione, con il broker e gli atti relativi al rimborso per il danno.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per la gestione delle pratiche di rimborso e conferite specifiche procure per siglare i contratti di assicurazione.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Rispetto delle leggi", "Contrasto alla corruzione", "Dichiarazione di contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno – Rapporti con istituti di credito e controparti finanziarie*".

2.35 Gestione dei finanziamenti pubblici

Si tratta dell'attività di richiesta, gestione, monitoraggio e rendicontazione, anche tramite consulenti esterni, dei contributi e finanziamenti pubblici (ad es. contributi, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, finanziamenti agevolati, esenzioni o altre erogazioni) da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

2.35.1 Famiglie di reato potenzialmente rilevanti

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

2.35.2 Standard di controllo specifici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* richiede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Strutture coinvolte nella gestione del processo in oggetto.
  - Definizione delle singole fasi del processo e dei relativi principi di controllo specifici, in particolare:

  i) Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento:

  - Organo amministrativo che approva il contratto di finanziamento (e le eventuali modifiche dello stesso).
  - Soggetto munito di necessari poteri che sottoscrive il contratto di finanziamento.

  ii) Rendicontazione e gestione delle eventuali comunicazioni:

  - Rispetto degli obblighi finanziari definiti dal contratto di finanziamento.
  - Tempestiva e corretta comunicazione, ove richiesto, delle informazioni richieste dal contratto di finanziamento.

  iii) Gestione del contratto

  - Formale approvazione di eventuali modifiche al contratto dell'organo amministrativo
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratti, rendicontazione, eventuali comunicazioni, etc.) è archiviata presso la Direzione Strategia e Sviluppo di FNM, ovvero presso la Direzione Risorse Umane e Welfare (RUW) per i finanziamenti di rispettiva competenza.
- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le Strutture coinvolte nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo in esame prevede la separazione dei compiti per le attività:
  - **Esecutive**, la Direzione interessata (ad es, Affari Societari, Legali e Regolatori di FNM, la Direzione Strategia e Sviluppo di FNM ovvero la Direzione RUW di FNM per i finanziamenti di competenza) che monitora e rendiconta l'andamento dell'attività finanziata secondo la specifica periodicità prevista dal contratto

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

- **Di controllo**, a cura della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di FNM (ovvero della Direzione RUW per quanto di competenza) che verifica le dichiarazioni da trasmettere.
- **Autorizzative**, a cura dei seguenti soggetti:
  - Amministratore Delegato (o soggetto avente poteri/delegato) che sottoscrive le dichiarazioni da trasmettere.

- *Procure* e *poteri autorizzativi*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.
- *Codice Etico e di Comportamento*: lo *standard* richiede che le attività vengano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico e di Comportamento ai paragrafi: "*Rispetto delle leggi/Contrasto alla corruzione", "Rapporti con l'esterno – Pubblica Amministrazione e gestione prestazioni gratuite", "Rapporti con l'esterno – Rapporti con istituti di credito e controparti finanziarie*".

In ogni caso, tutti gli esponenti della Società nella gestione delle attività aziendali anche diverse da quelle sopra elencate, devono comunque operare nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico e di Comportamento;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Direzioni/Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3. I REATI PRESUPPOSTO

3.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

3.1.1 Le nozioni di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Qualsiasi riferimento alla Pubblica Amministrazione include, oltre allo Stato e alle sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del presente capitolo di Parte Speciale, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti, nazionali, dell'Unione Europea ed esteri, pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di pubblico ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 Codice Penale, il quale indica il "pubblico ufficiale" in chiunque eserciti "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un pubblico ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, ad esempio decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un pubblico ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione giudiziaria", non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente all'amministrazione della giustizia, collegata e accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Conti europee, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti europee, ecc.

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo e il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali;
- il potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;
- il potere certificativo è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente". Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti a espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.1.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001

Art. 24 D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
6. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro).

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

2. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.[1]

Truffa aggravata a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la […] reclusione da uno a cinque anni e […] la multa da euro 309 a euro

[1] L'art. 355 c.p. prevede che: "*Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.*

La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

1.549 […] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Frode in agricoltura (art. 2 l. n. 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma.

4. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio della funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pena per il corruttore (art. 321 c.p.)

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate dall'articolo 319.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

2. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

3. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

5. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

3.1.3 Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.2 I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

3.2.1 I delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater[2] c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies[3] c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

---

2 Tale fattispecie è stata modificata ad opera della l. n. 238/2021 intitolata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*" in punto di trattamento sanzionatorio.

3 La fattispecie è stata modificata ad opera della l. n. 238/2021 intitolata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*", che ha ampliato le modalità di commissione del reato.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.
3. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

1. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105)[4]

1. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

[4] In attuazione del d.l. n. 105/2019 sono stati definiti in particolare il DPCM n. 131/2020, che ha dettato criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, e il DPCM n. 81/2021 che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC.
Infine, con il d.l. n. 82/2021, si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Si precisa che si è in attesa delle ulteriori norme di attuazione con cui dovranno essere individuati, *inter alia*:

(i) i criteri in base ai quali i soggetti di cui al punto sub (i) predispongono e aggiornano l'elenco delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici da loro erogati, ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
(ii) le procedure attraverso cui i soggetti di cui al punto sub (i) saranno tenuti a notificare, al Gruppo di intervento per la sicurezza nazionale in caso di incidente, gli incidenti aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui sistemi informatici individuati dagli elenchi di cui al punto sub (ii);
(iii) le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al punto sub (ii).

Pertanto, una volta entrate in vigore tali ulteriori norme di attuazione occorrerà verificare se i protocolli individuati nel presente capitolo della Parte Speciale relativo ai "*Delitti informatici e di trattamento illecito di dati*", siano funzionali a prevenire anche la commissione dei reati in commento da parte dell'ente.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.3 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E I REATI TRANSNAZIONALI

3.3.1 I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91[5], si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[5] Il richiamo all'art. 22-bis della l. n. 91/1999 è da intendersi come riferito all'art. 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), a seguito dell'abrogazione della disposizione disposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. m del D.Lgs. n. 21/2018. L'art. 601-bis del c.p. recita: "Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, D. Lgs. n. 286/1998)

1. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in tema di sfruttamento e abuso sessuale contro minori (art. 416, comma 7, c.p.)

1. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter[6] c.p.)

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al

---

6 L'art. 1 della l. n. 43/2019 ha modificato l'art. 416-*ter* c.p., ampliando il novero dei possibili autori del reato, tanto con riguardo al promittente, quanto rispetto al promissario dei voti. Per entrambi, infatti, si specifica che il protagonista dell'accordo può essere anche un intermediario; mentre per il solo procacciatore viene puntualizzato che può essere anche un appartenente alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p., oltre che chiunque si impegni a procurare voti mediante il metodo mafioso.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

9. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.)

1. I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella l. n. 895/1967 (Disposizioni per il controllo delle armi) e nella l. n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

2. L'art. 1 della l. n. 895/1967 punisce la condotta di chi, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.

3. L'art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1.

4. L'art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1.

5. Qualora il porto d'arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

b) quando il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

3.3.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale

1. Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono tra l'altro in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo (di seguito indichiamo, in via esemplificativa, alcune fattispecie di reato).

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p. [7])

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[7] Con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, occorre altresì richiamare l'art. 270–bis.1 rubricato "Circostanza aggravanti e attenuanti", il quale prevede: "Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.
2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
   1) procura a sé o ad altra materia radioattiva;
   2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
   1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
   2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. n. 15 del 1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove, pertanto, un esponente della società supporti consapevolmente taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
  - riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
  - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 c.p.), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 c.p.), fede pubblica (articoli da 476 a 498 c.p.) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 c.p.);
  - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti;
- l. n. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- l. n. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Una riduzione dei profili di rischio potrà aversi solo con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui un'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

a) atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata a intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
b) atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001 a tale disposizione tende a evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

Anche per questa tipologia di reati, una riduzione del rischio potrà quindi aversi con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui un'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

3.3.3 I reati transnazionali: la legge 16 marzo 2006 n. 146

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 141/2024

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
9. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

3.4 I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

3.4.1 I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
   1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
   2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
   3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
   4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione in monete (art. 454 c.p.)

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

1. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.5 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3.5.1 I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

1. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.6 I REATI SOCIETARI

3.6.1 I reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote[8];

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; [9]

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; [10]

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta; [11]

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; [12]

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

j) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

k) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

l) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

---

[8] Disposizione abrogata dall'art. 12 (1), lett. e), l. 27 maggio 2015, n. 69.

[9] Disposizione abrogata ad opera dell'art. 34 (2), l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo recitava: "*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. [...]*".

[10] Disposizione abrogata ad opera dell'art. 34 (2) l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo recitava: "*[...] Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni*".

[11] Disposizione abrogata dall'art. 37 (34) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo recitava: "*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. [...]*".

[12] Disposizione abrogata dall'art. 37 (34) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo recitava: "*[...]. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni*".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

n) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

o) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

q) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote[13].

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 Codice Civile)[14]

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[13] Comma introdotto dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ed efficace a partire dal 3 luglio 2023

[14] I reati di false comunicazioni sociali, previsti dagli articoli da 2621 a 2622 c.c., sono stati oggetto, negli ultimi quindici anni, di numerosi interventi legislativi. Con il D.Lgs. n. 61/2002, emanato dal Governo in attuazione della l. d. 3 ottobre 2001, n. 366, il legislatore aveva dato corpo ad una riforma organica della materia, riguardante anche le fattispecie di reato in esame. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto, la disciplina in materia di false comunicazioni sociali, prima racchiusa nell'art. 2621, n. 1, c.c., risultava articolata in due fattispecie, distinte a seconda che i destinatari della comunicazione avessero subito o meno un danno patrimoniale. La prima, prevista dall'art. 2621 c.c., rubricato "false comunicazioni sociali", aveva natura contravvenzionale e struttura di reato di pericolo; la seconda, invece, contenuta nell'art. 2622 c.c., rubricato "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori", aveva natura delittuosa e struttura di reato di danno. In entrambi i casi, erano previste delle soglie di punibilità, al di sotto delle quali le falsità o le omissioni, in cui consisteva la condotta, non assumevano rilevanza penale. Dopo la riforma del 2002, le norme in parola sono state ulteriormente modificate ad opera della l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inasprito la pena prevista dall'art. 2621 c.c., ampliato la platea dei soggetti attivi del reato ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari", incluso la società tra i soggetti passivi della condotta di cui all'art. 2622 c.c. e previsto a carico degli autori delle condotte di falsificazione rimaste al di sotto delle soglie di punibilità, sanzioni pecuniarie e interdittive specifiche. Da ultimo, è intervenuta la l. 27 maggio 2015, n. 69, novellando, in maniera assai incisiva, l'intera disciplina.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)[15]

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero

---

[15] L'art. 2623 c.c. è stato abrogato ad opera dell'art. 34 (2) l. 28 dicembre 2005, n. 262.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato art. 34, il reato di falso in prospetto è punito dall'art. 173-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF).
Si precisa che, pur non essendo tale disposizione espressamente richiamata dall'art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001, le Linee Guida Confindustria e altre best practice citano la fattispecie di cui all'art. 173-bis TUF fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.
L'art. 173-bis TUF dispone che:
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Stando al tenore letterale della norma si tratterebbe di un reato comune. Tuttavia, la condotta illecita descritta dalla norma in esame può essere posta in essere esclusivamente in occasione di:

(i) offerte al pubblico di prodotti finanziari (art. 94 e ss. TUF);
(ii) ammissione alla quotazione di strumenti finanziari nei mercati regolamentati (art. 113 e ss. TUF); e
(iii) offerte pubbliche di acquisto (inclusa l'OPA residuale) o di scambio (art. 102 e ss. TUF).

Potranno, pertanto, integrare gli estremi dell'illecito i soggetti che il TUF e il Regolamento Emittenti adottato dalla Consob individuano come soggetti incaricati e responsabili della redazione dei prospetti.
La condotta incriminata concerne l'esposizione di false informazioni o l'occultamento di dati o notizie nei prospetti di quotazione, nei prospetti di offerta al pubblico di strumenti finanziari o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, tali da indurre in errore i destinatari.
In assenza di riferimenti alla sensibile alterazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società emittente o a soglie quantitative di punibilità, anche alterazioni minime della reale situazione della società emittente possono integrare il reato in esame.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

---

Con riguardo all'elemento soggettivo, il reato di falso in prospetto richiede sia il dolo specifico, che si concretizza nel fine ultimo della condotta ovverosia il conseguimento, per l'agente o per altri soggetti, di un ingiusto profitto (la cui realizzazione non è richiesta per la sussistenza del reato), sia il dolo generico che risiede nella coscienza e nella volontà di ingannare i destinatari del prospetto.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D. Lgs. 19/2023)

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.7 I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

3.7.1 I delitti di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-ter, lett. s-bis), del D. Lgs. n. 231/2001

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: […] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. [Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.][16]

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per

[16] La l. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1 (5) lett. a) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2635 c.c.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. [Si procede a querela della persona offesa.][17]

[17] La l. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1 (5), lett. b) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-*bis* c.c.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

3.8.1 I reati richiamati dall'art. 25-quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis c.p.)[18]

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norme dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

[18] Il reato di cui all'art. 583-*bis* c.p. è stato inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 8 della l. n. 7/2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*".
La legge ha dato attuazione, nell'ordinamento italiano, ai principi della Dichiarazione e del Programma di azione adottati dalla IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace (Pechino 1995), nonché alle disposizioni degli artt. 2, 3, 32 Cost.
La *ratio* della norma, inserita nell'ambito del sistema di cui al D.Lgs. n. 231/2001, è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie ed organizzazioni di volontariato) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.9 I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

3.9.1 I reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.[19])

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

[19] La rubrica dell'art. 600-*quater* c.p. è stata modificata dalla l. n. 238/2021 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020".
Il reato è ora rubricato "*detenzione o accesso a materiale pornografico*", essendo stato aggiunto l'ulteriore delitto di accesso intenzionale e senza giustificato motivo (mediante rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazione) a materiale pedopornografico, il quale si affianca al reato di detenzione di tale materiale, già disciplinato dall'art. 600-*quater* c.p.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.[20])

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

[20] Il reato è stato modificato dapprima dall'art. 1 (1), l. n. 199/2016 e, da ultimo, dalla l. n. 238/2021 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea *2019-2020*", che ha introdotto il secondo comma, estendendo l'elenco delle circostanze aggravanti ai casi di commissione del reato da più persone riunite ovvero da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività e ai casi in cui dal reato derivi al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave o il pericolo di vita per il minore.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
   1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
   2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
   3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. La pena è aumentata:
   1) se il reato è commesso da più persone riunite;
   2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
   3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
   4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.10 ABUSI DI MERCATO

3.10.1 I delitti di abusi di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.11 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.11.1 Le caratteristiche specifiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")

Come già esposto nella Parte Generale, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 individua i criteri, i contenuti e requisiti generali propri dei modelli di organizzazione, i quali devono:

- individuare le attività "a rischio-reato";
- prevedere specifici protocolli di formazione-attuazione delle decisioni concernenti i reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, lo stesso art. 6 stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo qualora siano posti in essere:

- una verifica periodica e eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A fronte di tali requisiti generali, e quindi validi per la costruzione di un Modello volto alla prevenzione di tutti i c.d. reati presupposto, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008[21] stabilisce in via esplicita e specifica quali sono le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati compiuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando, in particolare, le seguenti:

a) attitudine ad assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale e la registrazione delle attività relative (comma 1), con specifico riferimento:
b) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
c) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
d) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
e) alle attività di sorveglianza sanitaria;
f) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
g) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
h) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
i) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

21 In via preliminare, è interessante notare come l'art. 30 TUS si collochi all'interno della Sezione II del Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, in cui viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di *risk assessment* e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito *risk assessment* può essere costruito un idoneo sistema di governo del rischio.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

l) alla previsione di una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti (comma 3);
m) alla predisposizione di idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (comma 4).

Ne consegue che l'efficacia esimente del Modello in relazione ai reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica sarà subordinata e non potrà prescindere dalla efficace previsione e adozione di:

- protocolli e procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, in ogni prevedibile circostanza (ivi comprese le potenziali situazioni di emergenza) tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30 (2));
- un'organizzazione funzionale, dovutamente formalizzata, adeguata alla gestione delle problematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, che individui quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30 (3));
- un sistema di controllo in grado di:
    a) verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
    b) vigilare sull'effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito);
    c) analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
    d) aggiornare il Modello quando "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

3.11.2 I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 (3) c.p.)
Delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.12 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

3.12.1 I reati richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.13 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

3.13.1 I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.[22])

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[22] Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della DIR. 17.4.2019, n. 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la DEC. Quadro 28.5.2001, n. 2001/413/GAI del Consiglio, ha modificato l'art. 493-*ter* c.p., estendendone l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali (intessi come "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali").

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e sono previsti dal codice penale

L'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto, oltre alle fattispecie sopra analizzate in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Al fine di individuare quali fattispecie assumano rilevanza a tale proposito può farsi riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti delitti di cui al Libro Secondo del codice penale:

- "Dei delitti contro la fede pubblica" di cui al Titolo VII del codice penale (artt. 453 e ss.): art. 453 c.p. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"; art. 454 c.p. "alterazione di monete"; art. 455 c.p. "spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"; art. 457 c.p. "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 459 c.p. "falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto,

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"; art. 460 c.p. "contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"; art. 461 c.p. "fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"; art. 462 c.p. "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto"; art. 464 c.p. "uso di valori di bollo contraffatti o alterati"; art. 465 c.p. "uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"; art. 466 c.p. "alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati";

- "Dei delitti contro il patrimonio" di cui al Titolo XIII del codice penale (artt. 624 e ss.): art. 624 c.p. "furto"; art. 624-bis c.p. "furto in abitazione e furto con strappo"; art. 626 c.p. "furti punibili a querela dell'offeso"; art. 628 c.p. "rapina"; art. 629 c.p. "estorsione"; art. 630 c.p. "sequestro di persona a scopo di estorsione"; art. 631 c.p. "usurpazione"; art. 640 c.p. "truffa"; art. 640-bis c.p. "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 640-ter c.p. "frode informatica"; art. 644 c.p. "usura"; art. 646 c.p. "appropriazione indebita".

La responsabilità degli enti viene qui prevista – in via residuale, mediante l'introduzione di una clausola di riserva espressa ("salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente") – per il caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando questo abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sul piano sanzionatorio, il comma secondo del nuovo art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede, per l'applicazione dei predetti reati presupposto, uno specifico set di sanzioni pecuniarie.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

3.14.1 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies[23] della citata legge n. 633 del 1941.

I delitti di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, "LDA")

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: […]

(a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; […].

2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il delitto di cui all'art. 171-bis LDA

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero

---

[23] L'art. 174-*quinquies* LDA prevede testualmente che "*1. Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

Si precisa che l'art. 45 l. 4 novembre 1965, n. 1213, è stato abrogato ad opera dall'art. 28 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il delitto di cui all'art. 171-ter LDA

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

g-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Il delitto di cui all'art. 171-septies LDA

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Il delitto di cui all'art. 171-octies LDA

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.585 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.15 I REATI AMBIENTALI

3.15.1 I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:
    1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
    1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
c) per i reati di cui all'articolo 257:
    1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2[24];
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
    4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

6. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

7. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

9. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione

[24] Il richiamo a tale disposizione si intende riferito all'art. 452-*quaterdecies* c.p. in forza dell'abrogazione di tale disposizione e dell'inserimento dell'analoga fattispecie all'interno del Codice Penale a opera del D.Lgs. n. 21/2018.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. n. 231.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
   1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
   2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
   1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
   2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
   3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
   2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Reati in materia di scarichi (art. 137, co.2, 3, 5,11 e 13 del D. Lgs. n. 152/2006)

2. Quando le condotte descritte al comma 1[25] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4

[25] Il comma 1 dell'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, 3, 4, 5, e 6 del D. Lgs. n. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Reati in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Reati in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006[26])

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdies c.p.)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività[27] si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Reati commessi nell'ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis co. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

1. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

2. […] Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti

[26] In considerazione delle modifiche normative intervenute a opera del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 si ritiene opportuno richiamare l'intero comma 4 dell'articolo in esame.

[27] Il concetto di alta radioattività non è definito da questa norma né dalla legislazione speciale in materia di rifiuti radioattivi. La disciplina sui materiali radioattivi è contenuta nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale tuttavia non fornisce una definizione o il criterio di classificazione dei rifiuti in base al grado di radioattività.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

3. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Nei casi previsti dal comma 2[28] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati aventi ad oggetto specie animali e vegetali in via di estinzione

L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 richiama diverse fattispecie contravvenzionali – e quindi punite indifferentemente sia a titolo di dolo che a titolo di colpa – previste dalla l. n. 150/1992[29] e relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato A del Reg. 338/97, art. 1, co. 1 e 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

[28] Per comodità, si riporta il contenuto dell'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, alla cui stregua *"chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*".

[29] La Legge n. 150/1992 richiama a più riprese quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive integrazioni e modificazioni, (di seguito, "**Reg. 338/97**") relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato B del Reg. 338/97

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Esemplari vivi di mammiferi e rettili (art. 6, comma 4, l. n. 150/1992[30])

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Falsità, alterazione ed uso di certificati, licenze, etc. (art. 3-bis, co. 1, l. n. 150/1992)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 della l. n. 549/1993)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

30 Disposizione abrogata ad opera dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 135/2022.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati di inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007).

Art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 del D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 4 del D. Lgs. n. 202/2007 (così come richiamato dall'art. 8 di cui sopra)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

L'art. 3, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 202/2007 elenca le aree per cui, salvo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 202/2007 di cui infra, vige il divieto di sversamento

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Art. 5 del D. Lgs. n. 202/2007, che contempla alcune deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 4

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.16 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

3.16.1 Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le disposizioni contro le immigrazioni clandestine richiamati dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

4. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1988)

1. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001

Art. 12 (3), (3-bis), (3-ter), (5) del D. Lgs. n. 286/1998:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.17 RAZZISMO E XENOFOBIA

3.17.1 I delitti di razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. [31])

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

[31] La *ratio* della introduzione di tale fattispecie tra i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è da rinvenirsi nell'intenzione del legislatore di punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.18 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

3.18.1 I delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati richiamato dall'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Frode in competizioni sportive (art. 1 l. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. n. 401/1989)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000[32].

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero[33].

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero[34].

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione[35].

4-quater. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale[36].

[32] Comma modificato dall'articolo 11, comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, successivamente dall'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
[33] Comma modificato dall'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
[34] Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
[35] Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
[36] Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.19 I REATI TRIBUTARI

3.19.1 I reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)[37]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)[38]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

2. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

3. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)[39]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

[37] La fattispecie assume rilevanza solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
[38] La fattispecie assume rilevanza solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
[39] La fattispecie assume rilevanza solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.20 I REATI DI CONTRABBANDO

Il contrabbando doganale integra un'offesa agli interessi finanziari dello Stato, posta in essere mediante l'introduzione nel territorio dello Stato, da Paesi terzi, ovvero extra europei[40], di merci sottoposte ai diritti di confine[41] eludendo la percezione degli stessi. Le ipotesi delittuose – intese a tutelare il diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei diritti di confine – sono state dapprima inserite all'interno del D.Lgs. n. 231/2001 per il tramite del richiamo ai reati di cui agli articoli 282 e ss. del d.p.r. 43/1973 successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 141/2024.

Per il tramite dell'ultimo aggiornamento normativo è stata operata un'attività di riordino e semplificazione del quadro normativo e sanzionatorio. A questo riguardo, infatti, qualora "l'evasione o l'indebita percezione di diritti di confine, distintamente considerati, non sia superiore all'importo di 10.000 euro indicato dall'articolo 96, e non ricorrono le circostanze aggravanti ivi riportate, la violazione è di natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle corrispondenti sanzioni. Diversamente, al superamento della già citata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, *prima facie*, di natura penale e gli atti dell'accertamento devono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l'Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, comma 14"[42].

Presupposto dei reati in questione[43] è la sussistenza di un momento costitutivo del rapporto giuridico di imposta, che, per le merci soggette al diritto doganale e di confine, sorge quando il funzionario incaricato dell'accettazione delle merci in dogana appone, sulla dichiarazione del contribuente di importazione definitiva nel territorio doganale, il visto con la data. L'atto di volontà del contribuente di presentazione della merce in dogana, dunque, ha funzione costitutiva dell'obbligazione tributaria-doganale e del rapporto di imposta.

3.20.1 I reati di contrabbando richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001[44]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3,

---

[40] L'introduzione di merce europea nel territorio dello Stato non configura il delitto di contrabbando doganale, poiché i diritti di confine non sono esigibili in virtù dell'art. 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

[41] Il riferimento normativo per la definizione di diritti doganali e di confine si rinviene all'art. 27 del D.Lgs. n. 141/2024, dove si legge che "*Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato*".

[42] cfr. Titolo VI – Violazioni Doganali, "*Premessa sulla logica sottesa al nuovo impianto sanzionatorio*", Circolare n. 20/2024, Roma, 4 ottobre 2024, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, p. 48.

[43] Nel d.p.r. 43/1973 agli artt. 36 e ss. si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbandando doganale.

[44] Il D.Lgs. 75/2020 ha comportato l'estensione dell'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*" ("*d.p.r. 43/1973*").
I reati di contrabbando inizialmente inseriti all'interno del D.Lgs. n. 231/2001 erano quelli previsti dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 del d.p.r. 43/1973 puniti con la multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine dovuti. Per tale ragione, essi rientravano nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 8/2016 il quale ha disposto la depenalizzazione delle fattispecie di reato punite con la sola pena della multa o dell'ammenda e la conseguente trasformazione delle stesse in illeciti amministrativi con conseguente pagamento di una somma di denaro. L'art. 3 del D.Lgs. 75/2020 era intervenuto sulle circostanze aggravanti dei reati di contrabbando previste dall'art. 295 del d.p.r. 43/1973, al fine di garantire che i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ove i danni o i vantaggi fossero considerevoli, venissero adeguatamente sanzionati. In tal senso, era prevista, per tutte le fattispecie di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973, in aggiunta alla multa, anche la reclusione: (i) da 3 a 5 anni, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 euro; (ii) fino a 3 anni, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro.
Successivamente, il D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha introdotto un'importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette. Tale novella legislativa è volta ad allineare le disposizioni della legislazione nazionale a quella dell'Unione Europea, attraverso un importante aggiornamento e riduzione delle disposizioni in esso previste. La riforma in parola, tra le altre, ha modificato il testo dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 che ad oggi richiama i seguenti articoli del D.Lgs. n. 141/2024: (i) art. 27 Diritti doganali e diritti di confine; (ii) art. 78 Contrabbando per omessa dichiarazione; (iii) art. 79 Contrabbando per dichiarazione infedele; (iv) art. 80 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine; (v) art. 81 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti; (vi) art. 82 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; (vii) art. 83 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento; (viii) art. 84 Contrabbando di tabacchi lavorati; (ix) art. 85 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati; (x) art. 86 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; (xi) art. 88 Circostanze aggravanti del contrabbando; (xii) art. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504/1995

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento [salvo che venga fornita prova contraria]. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 504/1995

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
   a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
   b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 504/1995

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.
2. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
3. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
4. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

5. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
6. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Circostanze aggravanti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504/1995

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 504/1995

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
   a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
   b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 504/1995

1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 504/1995

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

Contrabbando per omessa dichiarazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 141/2024

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) a uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2[45].

Contrabbando per dichiarazione infedele di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 141/2024

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci estere non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu è stata concessa la franchigia o la riduzione, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con

[45] Art. 19, co. 2: "*Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza.*
Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso".

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell' esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Circostanze aggravanti del contrabbando di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Circostanze aggravanti del contrabbando di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 141/2024

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

3.21 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

3.21.1 I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici di cui all'art. 518-bis c.p.

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali di cui all'art. 518-ter c.p.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali di cui all'art. 518-quater c.p.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali di cui all'art. 518-octies c.p.

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali di cui all'art. 518-novies c.p.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali cui all'art. 518-decies c.p.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Esportazione illecita di beni culturali cui all'art. 518-undecies c.p.

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'art. 518-duodecies c.p.

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]

Contraffazione di opere d'arte di cui all'art. 518- quaterdecies c.p.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
   1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
   4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25- duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riciclaggio di beni culturali di cui all'art. 518-sexies c.p.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 518-terdecies c.p.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Documento di esclusiva proprietà di NordCom S.p.A.
vietata la riproduzione o la consegna a terzi senza formale autorizzazione
Revisione approvata dal CdA nella riunione del [•]